

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

235° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	<i>Pag.</i>	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	27
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	30
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	37
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	41

**Commissione d'inchiesta**

Servizio sanitario nazionale .....	<i>Pag.</i>	45
------------------------------------	-------------	----

**Organismi bicamerali**

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	48
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	86

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	88
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	90

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**166<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti, che si intenderanno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il senatore FASSONE illustra congiuntamente gli emendamenti a sua firma volti a sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-*bis* del decreto-legge in titolo, ribadendo la propria convinzione che una corretta interpretazione dell'articolo 108 della Costituzione escluda la possibilità di intervenire in materia di ordinamento giudiziario mediante lo strumento del decreto-legge, come risulta, a suo avviso, evidente da un raffronto testuale fra la formulazione dell'articolo 108 e quella dell'articolo 77 della Costituzione. Ricorda ancora una volta poi che, in sede di esame dell'Atto Senato n. 1713, la Commissione condivise questa sua interpretazione approvando un emendamento soppressivo di una disposizione contenuta nel decreto-legge n.201 del 2002 che modificava appunto l'ordinamento giudiziario, peraltro in modo assai meno vistoso di quanto non avvenga con il decreto-legge in esame. Le considerazioni che precedono valgono infatti a maggior ragione di fronte ad un decreto-legge con il quale si dispone la soppressione di alcuni uffici giudiziari esistenti, essendo palesi le conseguenze gravissime che deriverebbero nell'ipotesi di un esercizio arbitrario

di tale potere, qualora lo stesso venisse riconosciuto come legittimamente esercitabile dall'Esecutivo.

Sotto un diverso profilo va poi richiamata l'attenzione sul fatto che, dal testo stesso del provvedimento in conversione, emerge l'irragionevolezza del ricorso allo strumento del decreto-legge in palese ed evidente violazione di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione. L'urgenza e la necessità, che rappresentano i requisiti costituzionalmente richiesti perché il Governo possa far ricorso ai poteri ad esso attribuiti dall'articolo 77 della Costituzione, implicano che le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto urgenti, entrino immediatamente in vigore. Così non è invece per gli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge in titolo, concernenti in senso proprio la soppressione dei tribunali delle acque pubbliche, con la conseguenza che l'unica disposizione del Capo I del decreto-legge ad entrare immediatamente in vigore è quella dell'articolo 3, con la quale viene, tra l'altro, creato un nuovo posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione. Quest'ultima previsione, da un lato, non può certamente presentare i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza e, dall'altro, non può non suscitare fortissime perplessità quando, per lo meno stando alle indicazioni a lui pervenute in via informale, è già individuabile la persona che trarrà specifico vantaggio da tale innovazione normativa.

In conclusione, il senatore Fassone rileva ancora una volta la disponibilità del Gruppo Democratici di sinistra - L'Ulivo ad agevolare il percorso parlamentare di un eventuale disegno di legge avente ad oggetto la materia della soppressione dei tribunali delle acque pubbliche, consentendo anche il ricorso della sede deliberante, ma sottolinea ulteriormente la ferma opposizione della sua parte politica ad un intervento di questo genere attuato utilizzando lo strumento del decreto-legge.

Il senatore ZANCAN si associa alle considerazioni svolte dal senatore Fassone e rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.2.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BOREA, in merito all'emendamento 1.4, si rimette alla valutazione che nel merito ne sarà fatta dalla Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana di oggi è anticipata alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**167<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura del parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore FASSONE, dichiarando il voto favorevole sugli emendamenti da lui presentati, ribadisce la ferma opposizione al ricorso al decreto-legge in una materia – come quella dell'ordinamento giudiziario – riservata alla legge formale ordinaria, tornando a richiamarsi al dettato dell'articolo 108, primo comma della Costituzione. Osserva poi che a margine della seduta antimeridiana odierna il rappresentante del Governo gli ha sottoposto la sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1974 che apparirebbe, al contrario, orientata a ritenere possibile l'uso del decreto-legge in materia di ordinamento giudiziario. Tuttavia l'ipotesi su cui interveniva la Corte riferendosi ad una norma processuale non appare assimilabile al caso in esame. Torna a sottolineare che in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1713, la Commissione convenne di sopprimere una modifica all'ordinamento giudiziario che veniva effettuata proprio con il decreto-legge n. 201 del 2002. Inoltre, il senatore Fassone rileva l'assoluta mancanza dei presupposti di costituzionalità per quanto riguarda l'esistenza dell'urgenza di provvedere, aspetto che risulta in maniera evidente se si considera che l'entrata in vigore di numerose disposizioni del decreto-legge di cui si propone la conversione viene posticipata rispetto alla sua data di adozione. Invita pertanto la Commissione a riflettere sulla

gravità dei rilievi da lui svolti e a prenderne atto con le conseguenti decisioni.

Il senatore PELLEGRINO, intervenendo sull'emendamento 1.4 e riallacciandosi contestualmente anche al contenuto degli emendamenti 2.8, 3.5, 3.6, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, ad esso strettamente correlati, sottolinea come il complesso di proposte emendative si proponga di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge nel senso di conseguire la soppressione dei tribunali regionali delle acque, lasciando in vita il tribunale superiore delle acque pubbliche. Ciò avuto riguardo alla ragguardevole funzione che tale organo svolge in ragione della sua estrema specializzazione, anche rispetto al giudice amministrativo ordinario. Tra l'altro, gli emendamenti già menzionati conseguono anche il risultato di ridisegnare la composizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, in una versione che si adegua alle sentenze della Corte costituzionale.

Il relatore ZICCONI, a sua volta, ritiene che il parere della Commissione affari costituzionali, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, costituisca una garanzia rispetto ai diversi rilievi effettuati dal senatore Fassone. D'altra parte – ad ulteriore riprova – il relatore Ziccone fa osservare che la particolare situazione che si viene a creare con la soppressione del tribunale superiore delle acque pubbliche, determinando l'esigenza di riposizionare il suo organo di vertice reca in sé la necessità e l'urgenza di provvedere ad una diversa riallocazione delle risorse che si vengono così a liberare. D'altra parte – prosegue il relatore – la sentenza n. 184 del 1974 del giudice delle leggi già menzionata dal senatore Fassone rappresenta un argomento che milita a favore del rilievo che in materia di ordinamento giudiziario la costituzione si limita ad istituire una riserva di legge che può essere soddisfatta anche con il decreto-legge in quanto parificato alle leggi formali nell'ambito della più generale categoria degli atti aventi forza di legge, e che le medesime norme sull'ordinamento giudiziario non assumono una posizione differenziata suscettibile di essere incisa solo dalla legge di carattere formale. Preannuncia pertanto il voto contrario sugli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore Luigi BOBBIO argomenta in maniera articolata, rispetto all'assunto che il ricorso alla decretazione d'urgenza non possa anche comportare l'esigenza di modulare l'entrata in vigore di certe norme.

Il senatore CENTARO preannuncia il voto contrario all'emendamento 1.4, anche perché gli appare contraddittorio affrontare in maniera diversificata una materia che richiede comunque una particolare specializzazione degli organi giurisdizionali ad essa relativi.

Il senatore MARITATI ribadisce che non esistono i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge di cui si propone

la conversione e che, anzi, le motivate argomentazioni del senatore Fassone non hanno trovato una valida risposta.

Il senatore Luigi BOBBIO preannunzia quindi, a titolo personale, il voto favorevole sull'emendamento 1.4.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrari su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO verifica la presenza del prescritto numero di senatori.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

A seguito della reiezione dell'emendamento 1.4 sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 2.8, 3.5, 3.6, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore FASSONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE avverte che sono dati per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore CAVALLARO dà per illustrato l'emendamento 2.3 e mette in rilievo come il successivo emendamento 2.4 si inserisca in una tendenza legislativa che, attraverso gli interventi contenuti nel decreto legislativo n. 80 del 1998, nonché nella legge n. 205 del 2000, ha ridisegnato l'assetto della ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ispirandosi sostanzialmente alla logica della devoluzione al giudice amministrativo di competenze per blocchi di materie, rispetto alla più tradizionale impostazione della natura della posizione soggettiva incisa, attribuendo altresì al giudice amministrativo anche la competenza a conoscere in materia di risarcimento del danno nelle materie di competenza. Inoltre, l'emendamento in questione consegue anche l'effetto di alleggerire gli incumbenti procedurali attribuiti alle parti costituite di fronte ai sopprimendi tribunali. Qualora, poi, la scelta sottesa all'emendamento 2.4, volta a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia non venisse condivisa dalla Commissione, altri emendamenti – 2.5 e 2.7 – si muovono in direzione di spostare le controversie in questione al giudice ordinario.

Il senatore CALVI ritira, quindi, l'emendamento 2.6.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario VIETTI condivide il parere del relatore e, argomentando ulteriormente, sottolinea come la sede naturale per la valutazione degli interessi legittimi sia quella del giudice amministrativo, pur riconoscendo che è ormai attenuata la linea di netta demarcazione che attribuiva i primi alla competenza di tale giudice ed i diritti soggettivi all'autorità giudiziaria ordinaria. Né, d'altra parte, potrebbe giungersi alla paradossale conclusione di rendere il giudice ordinario giudice di tutti gli interessi legittimi.

Messo quindi in votazione, l'emendamento 2.1 – di contenuto identico agli emendamenti 2.2 e 2.3 – risulta respinto.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.7.

Si passa all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che si danno per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 3.1 e 3.3 e dà conto altresì dell'emendamento 3.7, sottolineando che esso si propone una migliore distribuzione dell'organico del personale amministrativo già attribuito al tribunale superiore delle acque pubbliche. Rinunzia, poi, ad illustrare l'emendamento 3.8.

Il senatore ZICCONI è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3 e, per quanto attiene in modo particolare alle esigenze sottese all'emendamento 3.7, esprime la convinzione che gli aspetti relativi alla più funzionale riallocazione del personale del sopprimendo tribunale superiore delle acque pubbliche abbia fatto oggetto di preventiva valutazione da parte del Governo.

Il sottosegretario VIETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Messi separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 3.1 – di contenuto identico agli emendamenti 3.2 e 3.4 – 3.3, 3.7 e 3.8.

Si passa all'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che si danno per illustrati gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore CENTARO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.6.

Il senatore CIRAMI ritira l'emendamento 4.7.



Il senatore FASSONE dà per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.8.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 4 da porre in votazione e, avuto riguardo particolare all'emendamento 4.8, sostiene di vedere con sfavore la scelta di attribuire proprio ai sopprimendi tribunali la decisione in ordine alla scelta dell'istanza giurisdizionale presso la quale dovrebbe proseguire la controversia in corso.

Il sottosegretario VIETTI condivide il parere del relatore.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene opportuno un chiarimento del Governo circa gli effetti della soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, sul versante delle spese già sostenute dalle parti per incardinare i relativi procedimenti: appare infatti inopportuno, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 4, che le parti stesse siano costrette a reiterare spese giudiziarie già sostenute, per adempiere agli obblighi connessi all'esigenza di riassumere le cause pendenti presso il giudice successivamente individuato.

Al riguardo ricorda che – fatte salve le considerazioni dovute alla diversità della materia in questione, nella quale i procedimenti pendenti si avviano ad essere diversificati fra giudice ordinario e giudice amministrativo – l'articolo 2 della legge n. 479 del 1999 provvedeva, nel caso di spostamento dei giudizi pendenti presso il giudice di pace dal giudice originariamente adito, in termini che sostanzialmente attribuivano presso quest'ultimo gli adempimenti di trasmissione d'ufficio della causa davanti al nuovo giudice.

Il sottosegretario VIETTI ritiene peraltro che gli oneri già sostenuti dalle parti esprimano entità di valore sostanzialmente trascurabile.

Seguono interventi dei senatori CALVI e MARITATI – che sottolineano la sostanziale scorrettezza del far pagare sostanzialmente due volte per un procedimento già regolarmente avviato – e MUGNAI – il quale rileva come l'esigenza emersa dal dibattito sia quella di non aggravare gli oneri finanziari delle parti e di definire criteri non incerti per l'individuazione del giudice competente.

Il senatore Luigi BOBBIO paventa le conseguenze che un intervento ridefinitorio, quale quello che il provvedimento in titolo si propone, in materia di acque pubbliche, potrebbe determinare in considerazione della notevole complessità delle questioni in essa coinvolte, determinando oltre tutto, incertezze interpretative oltre che ulteriori esborsi economici per le parti.

Il senatore CENTARO giudica invece che ogni questione attinente alla giurisdizione o anche alla competenza potrà essere risolta secondo gli ordinari meccanismi.

Messi in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.1 – di contenuto identico agli emendamenti 4.2 e 4.3 – 4.4 e 4.8.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere reso dalla Commissione programmazione economica, bilancio sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.bis.1, di contenuto identico all'emendamento 4.bis.2.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 e modifica poi l'emendamento 5.2 inserendo dopo le parole «può avvalersi» le altre «fino al 30 giugno 2004» così da recepire il suggerimento contenuto nel parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 5.2, nel testo modificato, che gli sembra prospettare la soluzione più equilibrata anche al fine di ridurre l'impatto che la disposizione in esame può avere sulla funzionalità di alcuni uffici giudiziari.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario VIETTI nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 sottolinea come l'operatività della previsione contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge debba essere valutata anche alla luce del precedente decreto-legge n. 217 del 2001 e tenendo conto di come nella previsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 300 del 1999 non siano da ricomprendere i magistrati assegnati all'ispettorato del Ministero della giustizia. Evidenzia, inoltre, come la disposizione introdotta dall'articolo 5 in esame sia stata oggetto di una valutazione positiva dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura, quando lo stesso ha recentemente espresso il proprio parere sul provvedimento in titolo.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, come modificato, e 5.3, evidenziando in particolare l'inopportunità della previsione contenuta nell'emendamento 5.2, laddove essa consentirebbe al soggetto che dispone il collocamento fuori ruolo anche una valutazione circa la competenza specifica del magistrato interessato, valutazione che invece deve rimanere di esclusiva pertinenza del Ministro della giustizia, analogamente a quanto accade in altri casi in cui magistrati

vengono chiamati a svolgere un'attività di supporto di un organo politico sulla base di un rapporto fiduciario.

Osserva infine come non si sia provveduto ancora alla concreta attivazione del meccanismo dei magistrati distrettuali previsto dalla legge n. 48 del 2001, per cui l'ultima parte dell'emendamento 5.2 citato risulterebbe in concreto inapplicabile.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, come modificato, e 5.3.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, come modificato, e 5.3.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 6.1 ed illustra gli emendamenti 6.4 e 6.6 evidenziando in particolare come gli stessi siano volti a circoscrivere l'ambito di operatività della previsione di cui alla lettera a) del nuovo comma 3-ter dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 ai soli casi in cui effettivamente l'emissione del decreto di archiviazione implica un'attività e un impegno assai ridotti.

Il senatore Massimo BRUTTI illustra l'emendamento 6.2 sottolineando come tale proposta emendativa sia volta a correggere la previsione di cui all'articolo 6 del decreto-legge, tenendo conto della diffusa insoddisfazione che l'intervento del Governo ha suscitato all'interno della categoria dei giudici di pace e dell'obiettiva esigenza di assicurare a questi magistrati onorari una retribuzione adeguata al ruolo che essi svolgono.

Il senatore BUCCIERO illustra gli emendamenti 6.3, 6.5 e 6.7, sottolineando come i primi due tendano ad attenuare le conseguenze della previsione contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge in titolo in materia di trattamento economico dei giudici di pace. Il Gruppo Alleanza Nazionale, infatti, pur avendo in passato manifestato un profondo scetticismo nei riguardi dell'introduzione nell'ordinamento italiano della figura del giudice di pace, ritiene che attualmente tali magistrati svolgano comunque un ruolo di rilievo essenziale per il funzionamento della macchina giudiziaria e che ciò implichi pertanto la necessità di riconoscere agli stessi un adeguato trattamento economico.

L'emendamento 6.7 introduce invece una mera modifica di coordinamento.

Il senatore CALVI sottolinea come il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo abbia costantemente espresso una valutazione positiva sul ruolo e sul contributo assicurato dai giudici di pace e proprio tale valutazione induce la sua parte politica a ritenere ineludibile l'esigenza di un adeguato riconoscimento in termini economici del lavoro svolto da questi magistrati onorari.

Il senatore CENTARO sottolinea come in linea generale non possano sussistere dubbi sull'importanza, sia quantitativa sia qualitativa, del ruolo svolto dalla giustizia di pace nell'assicurare il quotidiano funzionamento della macchina giudiziaria. Ciò premesso, è però innegabile che il decreto-legge in titolo pone in essere un intervento di razionalizzazione necessario, adeguando la misura dell'indennità corrisposta all'effettivo impegno che mediamente richiedono i provvedimenti elencati nel nuovo comma 3-ter dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991.

Il senatore CIRAMI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.6, ritenendo che lo stesso consentirebbe di eliminare una previsione suscettibile di determinare prassi distorsive.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario sugli emendamenti relativi all'articolo 6, fatta eccezione per l'emendamento 6.7 su cui il parere è favorevole. Coglie peraltro l'occasione per dichiararsi favorevole, non però in questa sede ma in una prospettiva di più ampio respiro, ad un intervento organico sul tema della retribuzione dei giudici di pace.

Il sottosegretario di Stato VIETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 6, fatta eccezione per l'emendamento 6.7 su cui il parere è favorevole. Sottolinea, poi, con riferimento alla previsione introdotta con il medesimo articolo 6, come la stessa abbia consentito, da un lato, di porre rimedio ad alcune prassi patologiche e, dall'altro, di colmare un effettivo vuoto normativo.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 6.2.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.7.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 7.1

Il RELATORE presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 8.1, che recepisce la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del decreto-legge in conversione.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 8.1.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore CALVI annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore ZICCONI a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1876

### Art. 1.

#### 1.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO,  
SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche».

---

**Art. 2.****2.1**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.2**

ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.3**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.4**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui agli articoli 140, lettere *a), b), c), d), f)*, 143 e 144 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

*Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:*

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le segreterie del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche trasmettono i fascicoli relativi alle cause pendenti al Tribunale amministrativo regionale competente e notificano alle parti costituite apposito avviso comunicando l'avvenuta trasmissione del fascicolo. Entro il termine pe-

rentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso medesimo è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare domanda di trattazione dinanzi al Tribunale individuato a norma dell'articolo 2. A seguito del deposito della domanda di trattazione il giudice designato fissa la data della prima udienza di comparizione.

2-bis. I ricorsi per i quali non sia stata presentata domanda di trattazione vengono, dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dal comma 2, dichiarati estinti con decreto. L'estinzione del giudizio è pronunciata con decreto dal Presidente della Sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza. L'ordinanza è depositata in segreteria che ne dà comunicazione alle parti costituite».

---

## 2.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «che ha sede» fino alla fine del periodo.*

---

## 2.6

CALVI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «che ha sede» fino alla fine del comma con le seguenti: «territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria».*

---



**2.7**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente al comma 1, dopo la parola: «f» *aggiungere le seguenti*: «e agli articoli 143 e 144»;

*sopprimere il comma 2-bis.;**sopprimere il comma 3;*

*all'articolo 4, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2» con le parole: «davanti al Tribunale competente»;*

*all'articolo 4, secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado» fino alla fine del periodo;*

*all'articolo 4, sopprimere il comma 2-bis;*

*all'articolo 4, comma 6, in fine, sopprimere le parole: «nelle materie di cui all'articolo 2 comma 1» e le parole: «e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale»;*

*all'articolo 4-bis sopprimere le parole da: «le controversie di competenza del giudice amministrativo» fino alla fine del periodo.*

**2.8**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Sopprimere il secondo ed il terzo comma.***Art. 3.****3.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

**3.4**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**3.5**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le funzioni di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche sono esercitate da uno dei presidente aggiunti della Corte di cassazione».

---

**3.6**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Sopprimere il terzo comma.*

---

**3.7**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è distribuito fra gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 2, nella misura definita mediante decreto emesso ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1995, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo*

la ripartizione territoriale delle cause pendenti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche».

---

**3.8**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e può chiedere di essere assegnato, con priorità assoluta, a posti vacanti».*

---

**Art. 4.****4.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.4**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la parola: «trecentosessantacinque».*

---

**4.5**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Al comma 1 sopprimere le parole:* «ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche», *nonchè le parole:* «e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del tribunale superiore delle acque pubbliche».

---

**4.6**

MINARDO

*Al comma 1, al terzo rigo, dopo le parole:* «delle acque pubbliche», *aggiungere il seguente periodo:* «tranne quelli pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per i quali è stata già fissata l'udienza di discussione dinanzi al Collegio».

---

**4.7**

CARUSO Luigi, CIRAMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche» *aggiungere le seguenti:* «con esclusione di quelli pendenti avanti il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per i quali sia stata già fissata l'udienza di discussione davanti al Collegio».

---

**4.8**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:*

«2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le segreterie del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche trasmettono i fascicoli relativi alle cause pendenti ai Tribunali competenti e notificano alle parti costituite apposito avviso comunicando l'avvenuta trasmissione del fascicolo. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso medesimo è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare domanda di trattazione dinanzi al Tribunale individuato a norma dell'articolo 2. A seguito del deposito della domanda di trattazione il giudice designato fissa la data della prima udienza di comparizione.

2-bis. I ricorsi per i quali non sia stata presentata domanda di trattazione vengono, dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dal comma 2, dichiarati estinti con decreto. L'estinzione del giudizio è pronunciata con decreto dal Presidente della Sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza. L'ordinanza è depositata in segreteria che ne dà comunicazione alle parti costituite».

---

#### 4.9

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche» sopprimere inoltre l'ultimo periodo.*

---

#### 4.10

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ed il Tribunale superiore».*

---

#### 4.11

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Al comma 4 sopprimere le parole: «comma 1» sopprimere inoltre l'ultimo periodo, dalle parole: «contro i provvedimenti» fino alle parole: «procedura civile».*

---

**4.12**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I procedimenti pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono decisi dal Tribunale superiore medesimo. Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di appello rinvia la causa ad una corte di appello».

---

**4.13**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Al comma 6 sopprimere le parole: «comma 1» sopprimere inoltre l'ultimo periodo, dalle parole: «e, nelle materie» fino alla parola: «regionale».*

---

**4.14**

PELLEGRINO, SODANO Calogero, MONCADA LO GIUDICE, FORTE, IERVOLINO, SUDANO Domenico, MELELEO, BOBBIO Luigi, GRECO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Tribunale superiore decide con cinque votanti, cioè con due magistrati, due consiglieri di Stato ed un tecnico».

---

**4-bis.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4-bis.2**

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**Art. 5.****5.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**5.2**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il numero massimo» sino alla fine, con le parole: «il Ministro della giustizia può avvalersi della collaborazione, a titolo di incarico a tempo pieno o parziale, e in tale ultimo caso mediante temporaneo collocamento fuori dal ruolo organico, di dodici magistrati aventi specifica competenza. Alla loro temporanea sostituzione nell'ufficio di appartenenza si provvede mediante i magistrati distrettuali di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 48».*

---

**5.3**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*  

---

**Art. 6.****6.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**6.2**

BRUTTI Massimo

*Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: «10,33» con le seguenti: «20,66».*

*Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, valutato in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**6.3**

BUCCIERO

*Al comma 3-ter sopprimere la lettera a).*



**6.4**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso 3-ter, lettera a), dopo le parole: «di archiviazione» aggiungere le seguenti: «quando manca una condizione di procedibilità o è ignoto l'autore del reato».*

---

**6.5**

BUCCIERO

*Al comma 3-ter, lettera a), dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «quando è ignoto l'autore del reato».*

---

**6.6**

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI

*Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).*

---

**6.7**

BUCCIERO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 le parole: «e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 3-bis e 3-ter».*

---

**Art. 7.****7.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 8.**

**8.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «, e trasmette alle Camere»  
fino alla fine del comma.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**246<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 68. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Grillotti, fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 13 a 68, del disegno di legge finanziaria per il 2003, nel testo proposto dalla Commissione. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 19.87 (testo 2), 19.915, 22.338, 37.0.2000 (limitatamente al comma 4) e 59.280 che sembrano comportare effetti finanziari negativi privi di compensazione finanziaria ovvero con meccanismi di compensazione finanziaria non adeguati e che, quindi, non consentirebbero il rispetto dei saldi fissati dall'articolo 1 del provvedimento. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 19.904, valutando se sia necessaria la compensazione finanziaria, ovvero degli emendamenti 20.900, 37.900, 37.901, 37.902, 54.800 (limitatamente al capoverso 5-*quater*). Segnala, poi, gli emendamenti 19.921 (limitatamente al primo periodo), 19.905, 19.916 e 19.906 che sembrano impiegare risorse in conto capitale per la copertura finanziaria di limiti d'impegno, in violazione delle norme di contabilità nazionale. Segnala, ancora, l'emendamento 59.1005 per il quale occorre valutare se si realizza un impiego di risorse per finalità dif-

formi rispetto alla legislazione vigente, ovvero l'opportunità di porre a carico dell'istituendo fondo, le spese di funzionamento dell'organismo preposto alla gestione dello stesso, nonché l'emendamento 67.Tab.D.900 per il quale il riferimento alla tabella F andrebbe sostituito con quello alla tabella E. Segnala, infine, anche gli emendamenti 58.900 e 58.901 per i quali occorre inserire dopo la parola «disponibili» le altre «nella Tabella 1, alla voce legge 7 agosto 1997, n. 266», nonché sopprimere le parole da «piano di gestione» fino alla fine del periodo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti segnalati in quanto ritenuti suscettibili di comportare effetti finanziari negativi, privi di compensazione finanziaria. Esprime altresì avviso contrario sull'emendamento 19.904 e 20.900.

Sugli emendamenti 37.900, 37.901 e 37.902, si apre un dibattito in cui intervengono il sottosegretario VEGAS, che spiega come tali emendamenti soppressivi del comma 18 siano mirati ad abrogare una disposizione che prevede un risparmio per le ASL relativamente alla spesa farmaceutica, risparmi che non sono stati comunque scontati nel prospetto degli oneri connessi alla legge finanziaria; il senatore MORANDO, che, preannunciando il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole, sottolinea come l'effetto complessivo delle disposizioni introdotte durante l'esame in Commissione comporti indubbiamente un risparmio di spesa; il presidente AZZOLLINI, che, prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, propone, infine, di esprimere avviso favorevole.

In merito all'emendamento 59.800, dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS volto a precisare che, come emerso durante l'esame in Commissione, esso può essere ritenuto suscettibile di non comportare maggiori oneri, prende la parola il senatore MORANDO per esprimere un avviso difforme rispetto a quello del Sottosegretario, preannunciando il proprio voto contrario all'espressione di un parere favorevole.

Prende quindi la parola il senatore CURTO per precisare, richiamandosi all'esperienza di componente della Commissione antimafia, che, seppure l'emendamento 59.1005 può essere ritenuto migliorativo dell'attuale normativa concernente la dismissione di beni confiscati alle organizzazioni criminali, tuttavia, dal punto di vista della finanza pubblica, esso potrebbe comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario VEGAS esprime infine avviso conforme al Relatore sugli emendamenti 67.Tab.D.900, 58.900 e 58.901. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 19.921, 19.905, 19.916 e 19.906, segnalando che comunque sono volti a ripristinare disposizioni soppresse durante l'esame in Commissione.

Intervengono su tale ultima osservazione del Sottosegretario, il senatore MORANDO, preannunciando l'astensione dal voto su tali ultimi emendamenti, ed il presidente AZZOLLINI per proporre un parere favorevole in quanto gli emendamenti in questione ripristinano il testo originario trasmesso dalla Camera dei deputati.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 68, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 19.87 (testo 2), 19.915, 22.338, 37.0.2000 (limitatamente al comma 4), 59.280, 19.904, 20.900 e 59.1005.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 58.900 e 58.901 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vengano inserite dopo la parola "disponibili" le altre "nella Tabella 1, alla voce legge 7 agosto 1997, n. 266" e vengano soppresse le parole da "piano di gestione" fino alla fine del periodo, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 67.Tab.D.900 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il riferimento alla Tabella F venga sostituito con quello alla Tabella E.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Posta ai voti, la proposta del relatore viene approvata.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**154<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*indi del Vice Presidente*

BEVILACQUA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MONTICONE interviene in merito ai contenuti della risoluzione n. 7-00163, approvata ieri dalla 7<sup>a</sup> Commissione della Camera, con la quale si impegna il Governo a vigilare affinché nelle scuole italiane l'insegnamento della storia, in particolare di quella contemporanea, venga impartito secondo criteri oggettivi rispettosi della verità e tramite l'uso di libri di testo che appaiano di assoluto rigore scientifico e che tengano conto in modo obiettivo di tutte le correnti culturali e di pensiero. Al riguardo, egli esprime l'auspicio che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca voglia al più presto rendere noto, in sede di Commissione istruzione del Senato, il suo orientamento relativamente all'impegno che gli viene richiesto dal predetto atto di indirizzo. Coglie inoltre l'occasione per soffermarsi su alcune questioni inerenti all'insegnamento della storia nelle scuole.

Una prima osservazione attiene ai manuali di storia e alla loro validità scientifica sotto il profilo didattico-pedagogico. Egli ricorda in proposito la fruttuosa ricerca svolta in Germania dall'Istituto Braunschweig, il quale, avvalendosi di un'esperienza ultraquarantennale oltre che dell'apporto dei singoli Paesi europei (l'Italia ha ufficialmente partecipato all'iniziativa), ha condotto un'indagine sui libri di testo di storia pubblicati in Europa, analizzandoli da un punto di vista multilaterale. Ne è emersa pienamente la difficoltà a promuovere la scrittura di nuovi libri di testo, soprattutto laddove l'obiettivo sia quello di contemperare le diverse interpretazioni della storia ispirate a criteri di parte, nel senso cioè di ottenere dei manuali che traggano fondamento da un lato in uno spirito di ricerca

volto seriamente all'accertamento dei fatti, dall'altro alla comprensione delle diverse letture, anche documentate, attraverso le quali quegli stessi fatti sono stati di volta in volta interpretati. Si è anzi dovuto registrare lo scarso interesse della comunità scientifica, verso la scrittura di libri di testo scolastici. Tale difficoltà si manifesta viepiù in sistemi scolastici in continua trasformazione anche dal punto di vista delle metodologie didattiche.

La medesima indagine ha reso chiaro che è possibile intervenire in senso correttivo sul materiale documentativo riportato nei manuali, depurandolo sia da errori formali che da forzature di parte. E tuttavia questo positivo risultato di accertamento e revisione delle fonti documentarie utilizzate è rimasto patrimonio delle biblioteche e degli istituti scientifici, senza che esso sia stato posto a disposizione della manualistica e conseguentemente del sistema scolastico. Si è però dimostrata la realizzabilità del confronto – sempre più indispensabile in previsione della progressiva integrazione anche sociale e culturale degli Stati *partner* dell'Unione europea – tra gli storici e gli scrittori dei libri di testo. Ed è su questo piano, vale a dire del confronto a livello scientifico, che potrebbero essere riportati compiti di indirizzo relativamente alla compilazione dei manuali di storia e quindi dell'insegnamento di tale disciplina nelle scuole: non certo affidando tale funzione all'organo preposto amministrativamente e politicamente all'ordinamento scolastico.

Il tema del confronto fra storici e insegnanti introduce del resto al secondo aspetto fondamentale che il senatore ritiene di dover sottolineare e cioè la formazione dei professori di storia, la cui valorizzazione, lungi dall'interessare le sole strutture universitarie o le scuole speciali, coinvolge direttamente il sistema dell'autonomia scolastica. Il processo formativo, infatti, dovrebbe consentire ai docenti di rafforzare l'offerta formativa degli istituti scolastici autonomi, esaltandone le capacità di scelta non solo dei manuali, ma anche di altro materiale culturale atto a migliorare la comprensione delle culture di altri Paesi e quindi la loro interpretazione storica dei fatti.

Quanto alle epoche storiche sulle quali concentrare l'attività didattica, egli precisa di non aver condiviso l'orientamento dell'allora ministro Berlinguer di privilegiare l'insegnamento della storia del Novecento, pur comprendendone le motivazioni, che erano volte a rendere più salda la conoscenza della contemporaneità. Ma, dopo aver rilevato come anche la risoluzione approvata dall'altro ramo del Parlamento sia particolarmente rivolta alla storia contemporanea, egli dichiara di non condividere tale impostazione, ritenendo al contrario che l'insegnamento della storia debba evidenziare crociantemente i profili di contemporaneità rilevabili in ogni epoca storica. In proposito, il senatore richiama la propria esperienza di insegnamento universitario, citando il caso di molti studenti capaci di condurre ottimi lavori di ricerca sul Cinquecento e sul Seicento con un approccio però contemporaneista. L'obiettività, infatti, non è a rischio solamente dinanzi all'opera di interpretazione di fatti storici contemporanei, ma lo è forse ancora di più per le vicende dell'era moderna (basti pensare

alla valutazione della dominazione spagnola in America Latina, tema oggi assai attuale).

Tornando infine alla formazione universitaria dei futuri docenti di storia, egli afferma l'esigenza che i relativi corsi si svolgano anche attraverso la contaminazione e l'interrelazione con altre discipline. Nel contempo, occorre garantire in tutte le facoltà un maggiore spazio per l'apprendimento della storia. Una formazione generale di base che tenga infatti conto della preparazione individuale dal punto di vista storico favorirà il pieno sviluppo delle capacità umane anche a coloro che abbracceranno in seguito l'attività di ricerca in diversi settori scientifici.

Egli ribadisce conclusivamente l'opportunità di un confronto in materia con il Governo, non per polemizzare con il Ministro o per esprimere valutazioni di merito su un atto di indirizzo liberamente assunto dall'altro ramo del Parlamento, bensì al fine di sviluppare un utile e proficuo dibattito su un tema così rilevante.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere apprezzamento per le riflessioni testé svolte dal senatore Monticone e nel riconoscere appieno la validità dell'esigenza da lui posta, fa presente che, laddove non si voglia percorrere la medesima strada procedurale prescelta dalla Camera dei deputati, vale a dire l'assegnazione di un affare che potrebbe poi concludersi con la presentazione e l'approvazione di una o più risoluzioni, lo strumento più agile per consentire al Ministro di intervenire in tempi rapidi in Commissione è rappresentato dalla presentazione di appositi atti di sindacato ispettivo.

Anche la senatrice Vittoria FRANCO si associa alla richiesta formulata dal senatore Monticone in merito a un dibattito sulla questione dei testi scolastici e dell'insegnamento della storia. Ella dichiara inoltre di avere apprezzato la posizione del ministro Giovanardi sulla risoluzione approvata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, ma ritiene indispensabile acquisire l'orientamento in materia anche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Condivisione per la richiesta di un dibattito in Commissione sulla medesima questione esprime a sua volta il senatore BEVILACQUA. Volgendosi poi ad altro argomento, egli ritiene di dover criticare la decisione di avvertire solamente i rappresentanti dei Gruppi in Commissione e non anche tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza riguardo all'incontro, improvvisamente tenutosi nella giornata odierna senza che fosse previsto nella programmazione dei lavori della Commissione, con esponenti della categoria dei ricercatori. Nella considerazione pertanto che non sia stata prestata la dovuta attenzione alle prerogative dell'Ufficio di Presidenza, manifesta l'intenzione di rassegnare le dimissioni dalla propria carica di vice presidente.



Il PRESIDENTE precisa di aver avuto pochi minuti a disposizione per organizzare l'odierno incontro con i rappresentanti dei ricercatori. Dinanzi all'urgenza di garantire un'adeguata presenza di senatori per una occasione di così rilevante attualità, egli ha optato per un avviso immediato e diretto a tutti i rappresentanti dei Gruppi. Si scusa peraltro per non avuto il tempo di informare anche gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza ed anzi apprezza la sensibilità istituzionale del senatore Bevilacqua, che ha voluto sottolineare l'esigenza di un tempestivo coinvolgimento dell'Ufficio medesimo in iniziative politicamente così significative. Egli si dichiara tuttavia certo che il senatore Bevilacqua vorrà tornare sulla sua decisione e continuare ad assicurare il proprio prezioso contributo ai lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione tutta in qualità di vice presidente, assicurando nel contempo che in future analoghe occasioni i membri dello stesso Ufficio di Presidenza saranno prontamente avvisati.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore BEVILACQUA ricorda che il disegno di legge in titolo, inizialmente sottoposto all'esame della Sottocommissione pareri, è stato poi rimesso alla sede plenaria su iniziativa di alcuni Gruppi parlamentari.

Ne illustra quindi il contenuto, ricordando che esso trae origine dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati – di un articolo dell'Atto Camera n. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ed è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, con la quale gli Stati-membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti. Assegnato in sede referente alle Commissioni industria e sanità, il disegno di legge (che conferisce una delega legislativa al Governo in materia) ha però un evidente impatto sul settore della ricerca scientifica e sulla brevettabilità delle invenzioni scientifiche, tanto è vero che il decreto legislativo mediante il quale si dovrà recepire la suddetta direttiva dovrà essere adottato anche su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il concerto dello stesso Ministro è poi richiesto, fra gli altri, per la predisposizione – da parte del collega titolare delle Attività produttive – della relazione annuale da presentare al Parlamento sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.

Va tuttavia osservato che il provvedimento, nell'indicare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, recepisce sì in gran parte la direttiva europea, ma introduce nel contempo anche nuove norme, tutte di carattere restrittivo rispetto alla normativa comunitaria. Ciò è impor-

tante alla luce del fatto che la Commissione europea, il 30 dicembre 2000, aveva messo in mora l'Italia per il mancato recepimento della direttiva e che l'allora Governo di centro-sinistra aveva appoggiato un ricorso, presentato dai Paesi Bassi, sulla base del concetto dell'inalienabilità del materiale umano vivente; ricorso che la Corte di giustizia respinse con sentenza del 9 ottobre 2001.

Più esattamente, la delega, precisando e correggendo la direttiva europea, prevede la brevettabilità sia di materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto attraverso un processo tecnico, sia del processo attraverso il quale può essere prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico anche preesistente, specificando, tuttavia, che il materiale biologico possa preesistere soltanto quando oggetto del brevetto è il processo volto a produrre o impiegare tale materiale. Con tale disposizione si stabilisce, quindi, che non sarà brevettabile il corpo umano e neppure la scoperta di uno dei suoi elementi, compresa la sequenza di un gene. Peraltro, la Convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei, all'articolo 52, come anche l'ordinamento italiano escludono la brevettabilità delle scoperte.

Sarà tuttavia brevettabile un elemento del corpo umano se ottenuto attraverso un procedimento tecnico che ne abbia consentito l'isolamento o la produzione ed anche una sequenza del DNA per la produzione di una proteina, a patto però – in questa parte si inserisce un ulteriore elemento di restrizione rispetto alla direttiva europea – che sia specificata la funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale. Altre norme restrittive contenute nel provvedimento, rispetto al testo della direttiva comunitaria, sono inerenti alla esclusione di tutti i processi di clonazione umana e di ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi comprese le linee di cellule staminali embrionali umane; un'ulteriore tutela consiste nell'obbligo di dichiarare, all'atto della richiesta del brevetto, la provenienza del materiale biologico che sta alla base dell'invenzione, sia in riferimento al paese di origine, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

In definitiva, la direttiva europea che il testo in esame si propone di recepire pone questioni assai complesse e delicate sotto il profilo etico e giuridico, trattandosi di individuare un difficile equilibrio fra l'esigenza di tutela e di incentivo della ricerca, con tutte le ricadute che essa determina dal punto di vista economico e industriale, e la necessità di non annullare i principi fondamentali di dignità ed il carattere esclusivo ed irripetibile della persona e quindi del materiale umano vivente.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime in primo luogo apprezzamento per l'obiettività della relazione del presidente Bevilacqua, concordando peraltro con l'osservazione che il disegno di legge sia più restrittivo della direttiva europea che recepisce o quanto meno specifichi con chiarezza gli aspetti lasciati indefiniti dalla direttiva medesima. Dal punto di vista me-

toadologico poi egli ricorda che la direttiva che ci si accinge a recepire risale al 1998 ed è stata quindi seguita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 3 della quale sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. Benchè ciò non confligga direttamente con la dizione della lettera *e*) del disegno di legge in esame, che consente la brevettazione di un'invenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano, vi sono tuttavia evidenti elementi che inducono a considerare assai più favorevolmente l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rispetto alla predetta lettera *e*). L'introduzione della brevettazione è infatti inevitabilmente a scopo di lucro, in un'ottica completamente commerciale. Egli registra pertanto la palese discrasia fra due testi, entrambi di matrice europea, che a suo giudizio può giustificare una moratoria sull'applicazione della direttiva.

Accanto a tale aspetto metodologico, prosegue il senatore Monticone, se ne profila del resto un altro, connesso alla mozione con cui il Parlamento ha qualche tempo fa preso posizione nei confronti dell'Europa in materia di brevetti sulle biotecnologie, con ciò ritardando fra l'altro il recepimento della direttiva 98/44/CE.

Né va dimenticato che altri Paesi, con riferimento alle biotecnologie animali e vegetali, non hanno ancora recepito la direttiva, mettendone anzi in discussione i presupposti.

Il senatore Monticone richiama poi il disegno di legge istitutivo di un'autorità garante sul genoma, già esaminato dalla Commissione nella scorsa legislatura e indi ripresentato nell'attuale ma fermo a causa di una pur comprensibile preoccupazione del Governo sulla proliferazione delle autorità indipendenti, che avrebbe dato vita ad un organismo idoneo a consentire una migliore valutazione sulla direttiva europea.

Passando ai contenuti del provvedimento in esame, il senatore Monticone ne evidenzia gli aspetti che destano a suo giudizio maggiore perplessità, fra cui anzitutto il concetto di brevetto. Esso si riferisce infatti non tanto all'esito di una ricerca di base, quanto alla tutela di un'invenzione a fini di lucro. Anche qualora si vietasse la brevettazione prevista dal provvedimento, la ricerca non sarebbe per questo meno libera, atteso che si escluderebbe soltanto la dimensione commerciale della tutela industriale.

Egli ricorda poi l'appassionato impegno della Commissione in occasione di una precedente discussione parlamentare sulla attribuzione dei proventi derivanti dalla brevettazione, che testimonia come sulla materia occorra svolgere una riflessione più approfondita, con il pieno coinvolgimento della Commissione istruzione, tanto da ipotizzare una questione di competenza. Invita pertanto il relatore a tenere conto di tali considerazioni nella stesura del parere che, a suo giudizio, dovrebbe essere contrario pur nell'apprezzamento dei limiti posti dal provvedimento.

Anche la brevettazione delle biotecnologie animali e vegetali richiede del resto un'analisi più approfondita, investendo quel rapporto con l'am-

biente e l'idea di società che non può certo essere affidato solo alla ricerca e alle sue applicazioni industriali.

Conclude citando un passaggio dell'intervento del delegato della Conferenza episcopale italiana per le questioni giuridiche, Monsignor Attilio Nicora, nel corso di un'audizione presso le Commissioni riunite X e XII della Camera dei deputati nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle biotecnologie: in quell'occasione, Monsignor Nicora affermò infatti di considerare moralmente inammissibile la protezione giuridica di un'invenzione biotecnologica che avesse avuto come oggetto un uso strumentale o commerciale del corpo umano e delle sue parti in uno degli stadi dello sviluppo dell'organismo umano; ciò in quanto detta protezione concederebbe ad una persona fisica o giuridica un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un'azione a suo giudizio intrinsecamente illecita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**126<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde all'interrogazione 3-00612, sul riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 per i lavoratori del Consorzio trasporti pubblici di Taranto. Con tale interrogazione, viene posta all'attenzione del Governo la situazione dei lavoratori della ditta Consorzio trasporti pubblici di Taranto, che hanno inoltrato la domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali connessi all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 ed alle successive modifiche ed integrazioni intervenute sullo stesso articolo con la legge n.271 del 1993. Secondo quanto comunicato dall'INAIL, la sede di Taranto ha incontrato notevoli difficoltà nell'esame di merito delle domande proposte dai lavoratori in argomento. Tali difficoltà sono state causate dalla carenza e dall'inesattezza dei dati riportati nei rispettivi *curricula*.

La stessa difficoltà per l'emissione del parere è stata incontrata anche dalla Consulenza Tecnica Regionale, per quanto attiene ai dati tecnici forniti dall'azienda, soprattutto per la dismissione del capannone utilizzato come sede lavorativa.

Pertanto, si è dovuto procedere ad un difficile lavoro di raccolta e ricostruzione dei dati e, infine, con la collaborazione dei responsabili del Consorzio, è stato possibile ottenere un quadro completo sia dell'ambiente di lavoro che delle lavorazioni eseguite. Solo all'inizio dello scorso mese di settembre, il Consorzio trasporti pubblici di Taranto ha consegnato al-

l'INAIL tutti i nuovi *curricula* dei lavoratori, così come richiesto dal CON.T.A.R.P.

Da ultimo, l'INAIL ha rappresentato che, avendo acquisito il parere tecnico del CON.T.A.R.P regionale, la propria sede di Taranto ha provveduto, a tutto il 9 dicembre, al rilascio di sedici certificazioni positive su un totale di cinquantasei domande pervenute. Le quaranta certificazioni negative sono state rilasciate in quanto le figure professionali rivestite non sono riconosciute dal suddetto parere del CON.T.A.R.P.

Il senatore Tommaso SODANO si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ha descritto in modo obiettivo la situazione richiamata dall'interrogazione testé svolta.

Il sottosegretario BRAMBILLA risponde quindi all'interrogazione 3-00618, sul mancato riconoscimento dei benefici di legge ai lavoratori portuali di Trieste esposti all'amianto. Ricorda preliminarmente che, fin dagli anni '70 e fino alla fine degli anni '90, nel porto di Trieste è stato movimentato e commercializzato l'amianto che, almeno all'inizio di tale attività, giungeva nel porto in sacchi di juta, certamente inadatti a prevenire l'autodispersione delle fibre.

I dati forniti dall'ISTAT, relativi a tale periodo, documentano un volume di traffico di amianto in arrivo e in partenza da Trieste quantificato in decine di migliaia di tonnellate, con una progressiva diminuzione nel corso degli anni '90.

Tuttavia, la stessa fonte statistica evidenzia, nel confronto tra la quantità di amianto movimentata e la quantità totale delle merci in transito nel porto, una percentuale massima di movimentazione di fibre di amianto pari allo 0,4 per cento del volume complessivo.

L'introduzione dei benefici pensionistici da parte della legge n. 257 del 1992 ha determinato la presentazione alla locale sede INAIL di oltre 1.500 domande di riconoscimento di esposizione all'amianto, da parte dei soli lavoratori del porto: lo stesso Istituto ha comunicato, lo scorso 10 dicembre, che più dell'80 per cento delle domande ha avuto esito favorevole ai richiedenti, con il rilascio della certificazione.

Deve precisarsi che, ai fini del riconoscimento di esposizione, deve sussistere la contemporanea presenza di due requisiti: in primo luogo, il lavoratore deve aver svolto attività che ha comportato impiego di amianto come materia prima, quali l'estrazione, la produzione di manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, la posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per condotte di fluidi caldi ed altre attività analoghe; in secondo luogo, il lavoratore deve aver svolto attività che abbiano comportato un'esposizione media annuale superiore alla concentrazione 0,1 fibre per centimetro cubo.

Fra il 2000 e il 2001 il Ministero del lavoro ha proceduto ad una rilettera degli elementi documentali, ed ha conseguentemente ampliato i parametri di esposizione significativa e continuata, con l'emanazione di ap-

positi provvedimenti – atti di indirizzo - diretti al riconoscimento dell'esposizione per specifiche aziende, settori di lavorazione e mansioni.

In particolare, il porto di Trieste è stato interessato dai seguenti atti di indirizzo: atto n. 444 del 7 marzo 2001, riguardante i dipendenti dell'Ente Autonomo del porto di Trieste; atto n. 446 del 7 marzo 2001, destinato ad imprese e case di spedizione del porto di Trieste; atto n. 447 del 7 marzo 2001, in favore dei lavoratori delle imprese di servizi del porto di Trieste; atto n. 448 del 7 marzo 2001, riguardante soci e dipendenti della Cooperativa triestina lavori di facchinaggio; atti n. 449 e n. 450 del 7 marzo 2001, per i dipendenti di imprese portuali del porto di Trieste e, in particolare, per i lavoratori di cooperative di sopraccarichi e per assistenza imbarchi-sbarchi del porto di Trieste.

Al di fuori di tali fattispecie, non è riconosciuta la sussistenza dei requisiti che danno luogo ai benefici previdenziali, essendo esclusa l'estensione per analogia di settori o mansioni ad altre società o a categorie di lavoratori non inclusi negli elenchi allegati a ciascun atto di indirizzo: tipico è il caso della Cooperativa SCATT, non inserita nell'elenco di cui all'atto n. 450 pur figurando, nel documento della Capitaneria di Porto di Trieste, tra le cooperative autorizzate ad operare sottobordo e comprese nell'albo dei «commessi sopraccarichi».

Quanto ai lavoratori dipendenti da imprese e cooperative portuali non ricomprese negli atti ministeriali, il mancato rilascio della certificazione INAIL di esposizione all'amianto è dipeso dall'assenza del requisito del superamento della soglia espositiva di 0,1 fibre per centimetro cubo come esposizione media annuale, a seguito dell'indagine tecnica effettuata. Rimane questo, infatti, il criterio guida per la valutazione delle domande dei lavoratori non rientranti nella platea dei destinatari individuata dal Ministero con gli atti menzionati, criterio confermato, peraltro, nello testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, attualmente in discussione al Senato.

Situazione analoga si è verificata anche per i dipendenti delle agenzie marittime nei porti del Friuli Venezia Giulia – Trieste e Monfalcone –, per i quali l'istruttoria tecnica dell'INAIL non ha consentito di raggiungere la prova del superamento della soglia di esposizione al rischio. Sia nel caso dei lavoratori del porto di Monfalcone, sia per i lavoratori del porto di Trieste, i riconoscimenti sono avvenuti con le medesime modalità sopra illustrate, con l'unica differenza del minor numero di atti di indirizzo per il porto di Monfalcone: si tratta dell'atto n. 340 del 2 gennaio 2001, sulla Compagnia portuale di Monfalcone e dell'atto n. 499 dell'8 marzo 2002, sulla Cooperativa portuale sopraccarichi.

Avviandosi alla conclusione, il sottosegretario Brambilla fa presente che la platea dei possibili destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla legge n. 257 del 1992 era stata calcolata originariamente in circa 1.200 lavoratori. Attualmente sono state presentate circa 280.000 richieste di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, nei termini previsti dalla legge medesima, ed è prevedibile che l'anno in corso si chiuda con circa 100.000 atti di riconoscimento del beneficio in discussione, con un costo

stimato di circa 20,5 miliardi di euro fino al 2015. Si tratta di un onere di straordinarie dimensioni, che grava sul sistema previdenziale in misura maggiore di quanto è avvenuto in passato per situazioni analoghe. È chiaro che una tale realtà deve essere affrontata facendo appello al senso di responsabilità di coloro che sono maggiormente coinvolti in essa.

Il senatore Tommaso SODANO, dopo avere osservato che le considerazioni da ultimo svolte dal Sottosegretario potranno essere ulteriormente approfondite nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, da tempo iscritti all'ordine del giorno della Commissione, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. A suo avviso, infatti, permane il rischio che venga perpetrato un atto ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di circa venti lavoratori del porto di Trieste, dipendenti ed ex-dipendenti di cooperative che, negli anni dal 1970 al 1990 hanno prestato la loro opera a bordo, sottobordo e nei magazzini di calata, trovandosi di frequente in condizioni di esposizione all'amianto. Il diniego dei benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente è ancor più immotivato se si considera che detti benefici sono stati riconosciuti ad altri lavoratori che, in condizioni del tutto analoghe, hanno svolto la loro attività nel porto di Monfalcone, distante pochi chilometri da Trieste. Vi sono pertanto elementi sufficienti a far ritenere che la decisione della locale sede dell'INAIL, di non riconoscere i benefici previsti per effetto dell'atto di indirizzo n. 444 del 7 marzo 2001, ai lavoratori del porto di Trieste, debba essere riesaminata, poiché deriva da una erronea valutazione delle circostanze di fatto e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per legge.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**173<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo del Dipartimento della protezione civile, dottor Guido Bertolaso.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile: audizione del capo del Dipartimento della protezione civile**

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il dottor BERTOLASO, capo del Dipartimento della Protezione civile, che ritiene utile soffermarsi sulle varie attività intraprese negli ultimi mesi dalla struttura organizzativa della protezione civile in relazione alle diverse emergenze che si sono dovute affrontare mentre, per quanto attiene all'evoluzione normativa del settore, rinvia ad un apposito documento che consegna agli uffici della Commissione. Dal 7 settembre

2001 – data dalla quale si è disposta la soppressione dell’Agenzia per la protezione civile con la conseguente rivitalizzazione del Dipartimento della protezione civile – si è proceduto ad una riorganizzazione complessiva della struttura, con l’individuazione anche di nuovi uffici. In particolare, il Servizio sismico nazionale, prima esterno, è stato inserito all’interno del Dipartimento, nel quale è ora infatti presente un apposito ufficio sismico; inoltre, si è rinforzato l’ufficio per la prevenzione e la previsione dei disastri e si è istituito un nuovo ufficio relativo alla gestione degli eventi di grande interesse sociale.

Al di là di tale riorganizzazione interna, si è prestata molta attenzione anche alla identificazione delle nuove risorse umane, poiché inizialmente il Dipartimento della protezione civile contava soltanto due dirigenti generali a fronte di 7 uffici di dirigenza generale; in questa prima fase, pertanto, si è trattato di individuare tali figure mancanti, che sono state alla fine nominate fra tecnici di elevata professionalità. Dopo aver sottolineato che ciò rappresenta uno dei risultati più importanti conseguiti nella nuova gestione del Dipartimento della protezione civile, si sofferma, in particolare, sulle modalità operative dell’ufficio per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi dove, dando seguito ai programmi avviati dal professor Barberi in occasione delle emergenze verificatesi a Sarno e Soverato, si è accresciuta la capacità di risposta con riferimento alle emergenze. Di conseguenza, ad esempio, si è provveduto a istituire nuovi centri funzionali, nonché ad installare una rete di radar meteorologici che per la prima volta verranno collocati lungo la dorsale appenninica, permettendo non solo di disporre di più precise previsioni meteorologiche, ma anche di preallertare in tempo reale le stesse popolazioni. Oltre a tale ufficio per la previsione e prevenzione dei rischi, ottimi risultati sono stati conseguiti anche dall’ufficio sismico, dall’ufficio per le emergenze, dall’ufficio che cura i rapporti con il volontariato, le istituzioni e le autonomie locali, oltre che dall’ufficio che segue il settore giuridico-amministrativo.

Tutti questi interventi di tipo organizzativo si sono dovuti confrontare con le varie emergenze verificatesi negli ultimi mesi, a cominciare, ad esempio, dalla campagna straordinaria che la protezione civile ha lanciato contro gli incendi boschivi nel corso del precedente inverno, caratterizzato da una persistente siccità. Nella successiva primavera ci si è misurati poi con la grave crisi idrica che ha coinvolto diverse parti del territorio nazionale, mentre nel corso dell’estate forti precipitazioni e manifestazioni temporalesche hanno nuovamente coinvolto varie aree del Paese. Inoltre, molto spesso gli enti locali hanno richiesto alla struttura della protezione civile di intervenire in occasione di emergenze inusuali: ad esempio, l’emergenza ambientale provocata dall’inquinamento da traffico urbano ha comportato la dichiarazione dello stato di emergenza per il comune di Milano; analogo esito si è poi avuto anche per quanto concerne il moto ondososo a Venezia, mentre si sono affidati poteri straordinari al Prefetto di Messina per affrontare l’emergenza conseguente all’approdo provvisorio dei traghetti.

Alla fine di ottobre, poi, si è registrata l'eruzione dell'Etna sia sul versante meridionale sia su quello settentrionale nel quale, a seguito di due rapide colate laviche, si sono prodotte delle spaccature anche a quote basse, nonché la distruzione di una zona turistica e di molti ettari di bosco di una pineta. Tale evento, peraltro, ha suscitato allarme presso l'abitato limitrofo di Linguaglossa, e nelle 24 ore successive un terremoto superficiale e violento ha interessato alcuni comuni della provincia di Catania. Tuttavia, si è riusciti ad intervenire tempestivamente nelle zone maggiormente colpite, cioè nei comuni di Acireale, Zafferana Etnea, Milo e Santa Venerina, comune che ha riportato i danni maggiori, senza conseguenze però per le persone.

Inoltre, il 31 ottobre 2002, quando la struttura della protezione civile era ancora impegnata a fronteggiare le emergenze verificatesi nella Sicilia orientale, si registrava una forte scossa di terremoto nelle province di Campobasso e Foggia. La struttura operativa della protezione civile, pertanto, compresa subito la gravità della situazione, si è recata in quelle zone dove, in particolare nel comune di San Giuliano, i vigili del fuoco erano già operativi nella scuola maggiormente colpita, oltre che nell'organizzazione dei primi soccorsi e nella rimozione delle macerie.

A pochi metri di distanza dalla scuola di San Giuliano veniva organizzata rapidamente la macchina di soccorso che doveva coprire tutta l'area interessata, con l'adozione di una procedura inedita che ha previsto accanto all'intervento delle strutture nazionali - Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine e Forze armate - quello dei sistemi regionali di protezione civile. Si è potuto così creare un vero e proprio gemellaggio tra i comuni colpiti dal terremoto e tutte le varie regioni, le cui colonne mobili si sono prontamente recate nelle diverse aree colpite.

Nel frattempo, si procedeva all'individuazione delle aree nelle quali montare le tendopoli necessarie fino ad un massimo di 12.000 posti. In questa prima fase ci si è concentrati soprattutto sulla emergenza verificatasi nel comune di San Giuliano e non anche negli altri comuni interessati dal terremoto della regione Puglia alla quale, peraltro, sono state manifestate le scuse per i ritardi verificatisi.

Dopo 24 ore dalla prima scossa, si è registrata una seconda, violenta manifestazione sismica, la quale però non ha provocato ulteriori vittime poiché il paese di San Giuliano era in pratica semivuoto dato che gran parte della popolazione si era trasferita presso la camera ardente allestita all'interno del palazzetto sportivo. Dopo questa seconda scossa, si è pertanto deciso di procedere rapidamente alla evacuazione totale del paese.

Successivamente, è iniziata la seconda fase volta a trovare una collocazione meno precaria per le persone che sono state costrette a sistemarsi nelle tendopoli. Ai sindaci dei comuni interessati è stata offerta una duplice possibilità: da una parte, concedere per ciascuna famiglia una indennità di autonoma sistemazione, dall'altra, ricollocare la popolazione presso la vicina località balneare di Campo Marino, dotata di sufficienti strutture alberghiere e ricettive. Mentre, quest'ultima opzione è stata prescelta dagli abitanti di San Giuliano - per i quali dunque è stato organizzato un rela-

tivo sistema di navetta – la prima soluzione è stata invece preferita dagli altri comuni. Sempre in questa seconda fase si è provveduto a riaprire le scuole della zona dopo 20 giorni dall'evento sismico e previa verifica dello stato di agibilità delle strutture a cui hanno provveduto non solo squadre di rilevatori, ma anche ingegneri del Politecnico di Torino e dell'Università Federico II di Napoli, nonché membri della Commissione grandi rischi. Inoltre, un mese dopo, si è aperta la nuova scuola di San Giuliano grazie alle campagne di sottoscrizioni che sono state avviate dal Corriere della Sera e dal TG5, che hanno permesso di raccogliere circa 12 milioni di euro, messi a disposizione del Dipartimento della Protezione civile.

Grazie a questi fondi e a quelli stanziati dal decreto-legge n. 245 del 2002 è iniziata la terza fase, che prevede la costruzione di un villaggio temporaneo nel comune di San Giuliano con l'allestimento di 160 prefabbricati di legno, che verrà completato nei primi mesi del prossimo anno. In ogni caso, il primo lotto di questi prefabbricati verrà realizzato entro la fine di questo anno, consentendo una sistemazione decorosa a cominciare dai familiari delle vittime che ancora sono sistemati nelle tende. Successivamente, verranno fatti rientrare tutti coloro che hanno deciso di essere temporaneamente alloggiati presso il comune di Campo Marino. Negli altri comuni tutti i sindaci dovranno disporre l'urbanizzazione delle aree dove collocare analoghi prefabbricati.

Nelle ultime settimane poi il Dipartimento della protezione civile ha dovuto affrontare varie emergenze connesse al dissesto idrogeologico nella Liguria, a Pordenone, nonché in alcune valli lombarde dove, a causa di frane, vi sono stati molti sfollati. Al termine dell'odierna audizione, peraltro, si recherà proprio presso il comune di Cortenova nella Val Sassina dove permane ancora lo stato di emergenza.

Dal quadro degli interventi e delle attività effettuate dal Dipartimento in occasione delle emergenze illustrate si può ricavare la conclusione che il sistema della protezione civile ha raggiunto buoni risultati, soprattutto misurabili nel rapporto proficuo che si è avuto con le strutture regionali e degli altri enti locali per la gestione delle problematiche e l'individuazione delle varie soluzioni.

Il presidente NOVI, poiché stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta che si terrà presumibilmente martedì pomeriggio.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,  
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16  
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA  
COMMISSIONE*

Il presidente CARELLA informa che una delegazione della Commissione ha effettuato nei giorni 9 e 10 dicembre un ulteriore sopralluogo a San Gregorio Magno, con ciò concludendo l'attività d'inchiesta in materia. A tale proposito rende noto che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha unanimemente condiviso la necessità che il termine per la presentazione della relazione sui fatti di San Gregorio Magno possa essere prorogato di novanta giorni oltre il termine del 31 dicembre 2002 previsto dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva. Comunica quindi di aver inviato al Presidente del Senato una specifica richiesta in tal senso. L'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi ha altresì deliberato che all'esito positivo della suddetta richiesta verrà conseguentemente prorogato fino al 31 marzo 2003 l'incarico di consulenza specializzata sui fatti di San Gregorio Magno precedentemente avviato.

Il Presidente passa quindi ad illustrare i filoni d'inchiesta che sono stati individuati nel corso di pregresse riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Gli ambiti di inchiesta sono quindi i seguenti: *a)* livelli essenziali di assistenza (LEA); *b)* modelli organizzativi regionali; *c)* assistenza farmaceutica; *d)* sicurezza degli alimenti; *e)* rete assistenziale (territoriale e ospedaliera). Quest'ultima indagine appare particolarmente urgente alla luce dei recenti provvedimenti concernenti la rimodulazione della rete ospedaliera che hanno suscitato diffusa preoccupa-

zione, non essendo assicurato il contestuale potenziamento della rete assistenziale.

Ciascun filone di inchiesta verrà curato da un gruppo e/o sottogruppo di lavoro, coordinato da un Commissario il quale, all'esito delle indagini, relazionerà alla Commissione. A questo proposito, il Presidente preannuncia che l'Ufficio della Presidenza delibererà prossimamente un primo gruppo di consulenze specializzate che supporteranno il lavoro della Commissione nei vari settori d'indagine.

Avverte quindi che la proposta sui filoni d'inchiesta testé illustrata in termini generali è aperta ai contributi dei commissari che intendano proporre modifiche ed integrazioni.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA, con riferimento al filone d'indagine concernente la rete assistenziale, osserva che sarebbe opportuno comprendervi il tema dell'edilizia ospedaliera che già nella scorsa legislatura era stato affrontato da questa Commissione nell'ambito dell'inchiesta sugli ospedali incompiuti. Sottolinea a tale proposito che le regioni che hanno avviato progetti di edilizia ospedaliera potrebbero non disporre delle risorse necessarie, qualora venisse confermata la disposizione finanziaria che fa riferimento alle delibere del CIPE. Propone poi, quanto al merito di lavoro, di riferire a ciascuna regione tutti i filoni d'indagine individuati, in modo tale da approfondire le diverse realtà territoriali. Per quanto riguarda poi la sicurezza alimentare, il senatore Battaglia sottolinea che il tema si intreccia con la vicenda della macellazione clandestina, di cui si sta occupando la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con la quale potrebbe essere avviato un proficuo scambio di informazioni.

La senatrice BIANCONI, quanto al metodo di lavoro dei gruppi, osserva che il quadro di riferimento delle indagini dovrebbe rimanere quello di ambito nazionale. Condivide poi la proposta illustrata dal Presidente, ma desidera richiamare l'attenzione anche sul problema dell'incidenza sulla spesa sanitaria delle patologie post-operatorie, determinate, in taluni casi, dall'efficienza dei presidi proteici (emblematico il recente caso delle valvole cardiache).

Si associa la senatrice BOLDI.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime l'avviso che il filone d'inchiesta sulla rete assistenziale territoriale ed ospedaliera non possa trascurare specifiche indagini sulla rete dell'emergenza. Condivide, inoltre, la necessità di un metodo di lavoro agile, ma anche rigoroso.

Il senatore SANZARELLO esprime l'avviso che questa Commissione d'inchiesta può apportare un contributo determinante riguardo ai problemi della sanità e costituisce, comunque, un punto di riferimento di rilievo per gli operatori sanitari. Sottolinea poi che per poter far fronte in tempi im-

mediati alle emergenze evidenziate dai fatti di cronaca sarebbe opportuno che l'organismo di inchiesta si dotasse di un gruppo di lavoro operativo.

Il presidente CARELLA osserva, circa il metodo di lavoro, che ragioni di economia ed efficacia consigliano di riferire al quadro d'insieme nazionale i singoli filoni d'inchiesta, ferma restando l'utilizzazione di indagini a campione, eventualmente per macro-regioni. Condivide i suggerimenti del senatore Giovanni Battaglia, specie con riferimento alle indagini sulla macellazione clandestina e alla possibilità di avviare uno scambio di informazioni con la Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Alla luce delle osservazioni fin qui emerse, i gruppi di lavoro – che potranno essere articolati al loro interno in più sottogruppi per materia d'inchiesta – possono essere quindi così delineati:

1. livelli essenziali di assistenza (LEA);
2. modelli organizzativi regionali;
3. assistenza farmaceutica; presidi protesici (spesa sanitaria);
4. sicurezza degli alimenti;
5. rete assistenziale (territoriale, ospedaliera e dell'emergenza).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

*Presidenza del Vice Presidente*  
Lino DUILIO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

**Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti (Rel. sen. Luigi Fabbri)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno.

Il senatore Luigi Fabbri (FI), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti (*vedi allegato 1*).

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'esercizio 2001 ha evidenziato un saldo positivo per oltre 94 miliardi di vecchie lire, con un rapporto iscritti/pensionati poco superiore a 4;



B) pur riscontrandosi un'attuale solidità ed equilibrio finanziario, vi sono segnali che si ritiene debbano, comunque, essere opportunamente monitorati, quali il calo del rapporto tra numero di iscritti e numero di prestazioni, passato da 7,53 nel 1999 a 5,15 nel 2001, nonché il calo del rapporto tra gli iscritti attivi ed il numero dei pensionati, sceso da 4,23 nel 1998 a 4,04 nel 2001;

C) sono ravvisabili segnali di rallentamento di tale processo, come già accaduto nel corso dell'anno 2001;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno monitorare la tendenza evolutiva del rapporto iscritti/numero di prestazioni erogate, anche in vista di un futuro spostamento dei diplomi verso lauree brevi;

2) appare altresì opportuno procedere ad una progressiva e graduale riduzione del coefficiente di copertura;

3) appare infine opportuno riconsiderare la composizione del patrimonio, che risulta allo stato degli atti sbilanciato sulle gestioni patrimoniali mobiliari».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) riterrebbe opportuno un approfondimento sul rapporto iscritti-pensionati e sulle eventuali ulteriori prospettive di riduzione del coefficiente di copertura, che a suo avviso non dovrebbe essere ulteriormente diminuito rispetto al dato di 1,75. Sottolinea, inoltre, che la relazione non dovrebbe considerare positivamente il ricorso ad investimenti azionari, come invece sembra essere stato evidenziato dal relatore.

Il senatore Luigi Fabbri (FI), *relatore*, precisa innanzitutto che la relazione evidenzia in senso critico proprio uno sbilanciamento verso forme di investimento azionario. Concorda invece con le altre indicazioni espresse dal senatore Pizzinato e riformula la propria proposta. Illustra quindi una nuova versione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, concorda con il relatore.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) concorda con la nuova proposta del relatore, prendendo atto delle sue precisazioni in merito agli investimenti azionari.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 della Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti (*vedi allegato 2*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la seduta.

**Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Rel. On. Luigi Lo Presti)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno.

Il deputato Luigi Lo Presti (AN), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (*vedi allegato 3*).

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa di previdenza ed assistenza forense, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'utile della Cassa nel 2001 è stato di oltre 292 miliardi di vecchie lire, valore inferiore ai risultati degli ultimi anni;

B) nel 2000 l'avanzo positivo era stato di oltre 452 miliardi di vecchie lire, anche se quasi metà di quegli utili venivano da proventi straordinari, e più precisamente dalla voce plusvalenze su azioni e varie, voce di ricavi quest'ultima che se nel 2000 incideva per circa 208 miliardi di vecchie lire, nel 2001 ha inciso per 2 milioni di vecchie lire;

C) la differenza di ricavi è imputabile principalmente all'attività della Cassa sui mercati mobiliari, che nel 2001, hanno subito un calo generalizzato, in conseguenza anche dei tragici eventi dell'11 settembre, seppure sia da considerare positivamente comunque il raggiungimento di una tendenza positiva;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare l'efficienza della gestione del patrimonio immobiliare;

2) appare opportuno, infine, monitorare il livello di rischio associato agli investimenti mobiliari sia per la parte gestita direttamente dalla Cassa sia per quella affidata a terzi».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) rileva che la diminuzione della riserva si è sviluppata ben prima degli anni 2000 e 2001, a partire dal 1994. Anche in questo caso sarebbe opportuno quindi procedere ad uno studio sulle coperture, che tenga conto in particolare della situazione di particolari categorie di iscritti alla Cassa forense. È per inserire, quindi, nelle considerazioni conclusive un'osservazione in tal senso.

Il deputato Luigi Lo Presti, (AN) *relatore*, concordando nel merito con il senatore Pizzinato, riterrebbe opportuno peraltro inserire gli importanti aspetti da lui evidenziati, nella relazione annuale che la Commissione dovrà presentare al Parlamento, e non nelle singole considerazioni conclusive presentate per i diversi enti e casse che sintetizzano invece aspetti specifici della gestione.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, concorda con il relatore, sottolineando peraltro la necessità di un approfondimento generale di tali tematiche che tenga conto anche delle peculiarità dei singoli istituti.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) insiste per l'accoglimento della propria proposta.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, avendo riscontrato una diffusa condivisione della Commissione sulla relazione in esame, per arrivare anche dal punto di vista formale all'espressione di una posizione comune, riterrebbe che le indicazioni del senatore Pizzinato potrebbero essere inserite in premessa alla proposta presentata dal relatore.

Il deputato Luigi Lo Presti (AN), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del Presidente, allo scopo di esprimere, anche formalmente, una posizione comune della Commissione. Reformula quindi la propria proposta, illustrando una nuova versione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 4*).

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) si dichiara contrario anche alla nuova proposta del relatore.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, concorda con la nuova proposta del relatore.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 della Cassa di previdenza ed assistenza forense (*vedi allegato 4*).

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

ALLEGATO 1

**Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti****RELAZIONE SULLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA IN FAVORE DEI GEOMETRI  
LIBERI PROFESSIONISTI**

La Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti provvede alle prestazioni IVS (pensioni di vecchiaia ed anzianità e pensioni ai superstiti) nonchè alla copertura di altri trattamenti assistenziali come le indennità di maternità e le provvidenze straordinarie.

**SEZIONE I***Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

La gestione entrate-spese contributive della Cassa, con riferimento alle prestazioni IVS, presenta un saldo positivo di oltre 66 miliardi nel 2001, anche se in calo rispetto al dato registrato nell'esercizio 2000 (91 miliardi). Sia le entrate che le uscite sono aumentate negli ultimi anni, ma vi è una diminuzione sia nel rapporto tra il numero di assicurati ed il numero di prestazioni, sia nel coefficiente di copertura che continua la sua leggera diminuzione arrivando nel 2001 a 1,19.

Nel complesso, il risultato netto dell'ente evidenzia un saldo positivo per oltre 94 miliardi di lire nel 2001, comunque in riduzione rispetto al risultato positivo di oltre 126 miliardi raggiunto nel 2000.

Il numero degli assicurati è peraltro in aumento, anche se risultano essere in aumento anche i cosiddetti silenti, peraltro in maniera più che proporzionale nell'ultimo anno. Oltre all'aumento degli assicurati, contribuisce a far salire le entrate anche la crescita del reddito medio annuo, 25 milioni nel 2001.

Se si osserva il periodo 1994-2001, si riscontra che il numero degli iscritti è aumentato del 18 per cento, a fronte di un incremento del 48 per cento del numero delle pensioni; determinando una flessione del rapporto iscritti/pensionati da 5,04 del 1994 a 4,04 del 2001. A partire da questo fattore di stampo demografico, emergono una serie di dati: si può notare una lenta diminuzione nei rapporti tra il numero degli assicu-

rati attivi ed il numero delle prestazioni totali: da 5,44 nel 1998 a 5,25 nel 2000 a 5,15 nel 2001, e nelle percentuali di copertura delle entrate contributive sulla spesa pensionistica a carico della gestione: da 1,3 nel 2000 ad 1,2 nel 2001.

## SEZIONE II

### *Gestione immobiliare e mobiliare*

In ordine al patrimonio immobiliare, la consistenza dello stesso nel 2001 ha registrato un lieve incremento, con ulteriori acquisizioni per 6 miliardi a fronte di cessioni per 0,5 miliardi. Positivo l'aumento dei rendimenti netti, che passano da un valore nel 2000 di 0,7 per cento sul valore del bilancio e dell'1 per cento sul prezzo di acquisto ad un valore nel 2001 dell'1,1 per cento sul valore in bilancio e dell'1,5 per cento sul prezzo di acquisto.

Per quanto attiene, invece, al patrimonio mobiliare, la composizione dello stesso ha modificato profondamente struttura nel corso del 2001.

La composizione degli investimenti nel suo complesso si sposta da quella del 2000, basata su investimenti immobiliari (34,7 per cento), impieghi a breve (29,8 per cento) e titoli di Stato (26,5 per cento) ad una struttura nel 2001 basata su gestioni patrimoniali mobiliari (52 per cento), investimenti immobiliari (31,3 per cento) e titoli di Stato (13,5 per cento). Rimangono contenute le partecipazioni, sostanzialmente legate alle partecipazioni in Groma, società posseduta al 100 per cento, che funge da amministratrice dell'intero patrimonio della Cassa stessa, ed all'adesione in una compartecipazione per ulteriori forme di previdenza integrativa.

## SEZIONE III

### *Situazione patrimoniale – Riserve*

Il risultato economico di esercizio del 2001 è stato positivo per 94,5 miliardi, risultando, peraltro, inferiore a quello registrato nei due anni precedenti, che si attestava rispettivamente a 110 miliardi nel 1999 e a 126 miliardi nel 2000.

La situazione patrimoniale denota un costante aumento del patrimonio netto, che passa dai 2.357 miliardi del 2000 ai 2.452 del 2001.

## SEZIONE IV

### *Efficienza dell'Ente*

I costi di gestione dell'ente sono rimasti sostanzialmente immutati (i costi netti di gestione sono passati da 24,7 miliardi nel 2000 a 24,8 mi-

liardi nel 2001). I costi risentono di un doppio effetto: da un lato l'aumento delle spese per gli Organi dell'ente, dovuto ad una loro maggiore attività istituzionale, e del costo del personale, per il rinnovo contrattuale della categoria; dall'altro la riduzione, dello stesso ammontare, dei costi di acquisto di beni di consumo e servizi.

L'indice di costo amministrativo, come rapporto tra le spese complessive di gestione e le spese per prestazioni, continua il suo trend di calo, dal 14 per cento del 1995 all'8,2 per cento nel 2000, al 7,6 per cento nel 2001.

Per quanto riguarda il personale, l'organico è rimasto immutato nel numero di risorse, (131 sia nel 2000 che nel 2001) ma è variato nell'allocatione delle stesse tra le diverse aree. L'indice di produttività è aumentato da 138,6 nel 2000 a 144,6 nel 2001.

È, tuttavia, da rilevare come il numero di pratiche pervenute sia aumentato in modo più che proporzionale rispetto a quelle evase, così da determinare un numero di pratiche giacenti in aumento: 361 nel 2001 rispetto a 230 nel 2000. Il grado di evasione, suddiviso in pratiche e ricorsi, è calato leggermente per le pratiche, passando dal 96,2 per cento nel 2000 al 93,0 per cento nel 2001, mentre è migliorato per i ricorsi, crescendo dal 69,1 per cento nel 2000 all'83,3 per cento nel 2001.

I tempi di liquidazione sono migliorati con riferimento alle pratiche per pensioni di vecchiaia e soprattutto di anzianità (da 448 giorni nel 2000 a 200 giorni nel 2001), ma peggiorati nei casi di pensioni di invalidità e reversibilità. Rimangono immutati i tempi per ottenere le altre prestazioni.

#### *Osservazioni conclusive*

L'esercizio 2001 ha evidenziato un saldo positivo per oltre 94 miliardi di lire, con un rapporto iscritti/pensionati poco superiore a 4. Di fronte, peraltro, ad un'attuale solidità ed equilibrio finanziario, vi sono segnali che si ritiene debbano, comunque, essere opportunamente monitorati: il calo del rapporto tra numero di iscritti e numero di prestazioni, passato da 7,53 nel 1999 a 5,15 nel 2001; il calo del rapporto tra gli iscritti attivi ed il numero dei pensionati, che è sceso da 4,23 nel 1998 a 4,04 nel 2001. Si evidenzia, peraltro, come nell'ultimo anno siano ravvisabili segnali di rallentamento di tale processo.

## Cassa Geometri

## Tavola 1

**TAVOLA 1**

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

Nome Ente :

**CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI****PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

Vecchiaia	X
Anzianità	X
Inabilità	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	X
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	

**ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

Liquidazione capitali  
 Indennità di liquidazione  
 Indennità integrativa speciale  
 Indennità acconti  
 Indennità restituzioni

**ALTRE PRESTAZIONI**

Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di maternità	X
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	
- Corsi di istruzione professionale	
- Assegni funerari e per natalità	
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	
- assegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L. 21/86)	
- provvidenze straordinarie	X
- erogazioni benefico-assistenziali	

**NOTE**

(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale



**TAVOLA 2**

La situazione economico-finanziaria  
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
<b>Cons. 2000</b>	130.955	-20.849	110.106	7.630	-18.345	-11.862
<b>Prev. 2001</b>	113.897	-319.539	-205.642	286.887	-320.389	-34.465
<b>Cons. 2001</b>	117.128	-208.681	-91.553	213.675	-207.607	-16.880

**NOTE**

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

## TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

## Anno 2000

	Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessate nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)	Entrate contributive (lit miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (lit miliardi) (H)	N. assicurati / n. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. (B)/(E)	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestaz. (G)/(H)
Prestazioni pensionistiche (a)	2.212	5.785	93.700	560	1.268	17.836	396,6	305,7	5,25	4,56	3,95	1,30
Prestazioni straordinarie (a)	=	=	=	95	95	=	=	0,3	=	=	=	=
Indennità maternità professioniste (a)	=	=	=	230	230	=	1,6	1,9	=	=	=	0,84

## Anno 2001 (prev.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessate nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)	Entrate contributive (lit miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (lit miliardi) (H)	N. assicurati / n. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. (B)/(E)	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestaz. (G)/(H)
Prestazioni pensionistiche (a)	2.000	4.000	95.700	500	1.500	18.836	410,2	345,6	5,08	2,67	4,00	1,19
Prestazioni straordinarie (a)	=	=	=	200	200	=	=	1,5	=	=	=	=
Indennità maternità professioniste (a)	=	=	=	230	230	=	2,3	2,3	=	=	=	1,00

## Anno 2001 (cons.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31/12 (C)	Cessate nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31/12 (F)	Entrate contributive (lit miliardi) (G)	Spesa per prestazioni (lit miliardi) (H)	N. assicurati / n. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz. (B)/(E)	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestaz. (G)/(H)
Prestazioni pensionistiche (a)	2.236	4.201	95.665	608	1.348	18.576	405,6	339,4	5,15	3,12	3,68	1,20
Prestazioni straordinarie (a)	=	=	=	124	124	=	=	0,6	=	=	=	=
Indennità maternità professioniste (a)	=	=	=	237	237	=	2,3	2,3	=	=	=	1,00

## NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

TAVOLA 4

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

## A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati			Reddito medio annuo (lit. m. ni)	Redditi complessivi imponibili (lit. M. di)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit. M. di)			Agevolazioni contributive (lit. M. di)		
	Stock al 31/12		Flusso dell'anno				A carico degli iscritti	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura	
	Silenti	Totali	Cessati									Assicurati
2000	93.700	39.217	132.917	2.212	5.785	23	2.150,4	396,6	=	=	=	=
Prev. 2001	95.700	40.000	135.700	2.000	4.000	25	2.400,0	410,2	=	=	=	=
Cons. 2001	95.665	41.401	137.066	2.236	4.201	25	2.358,5	405,6	=	=	=	=

## B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (lit. m. ni)		Spesa per prestazioni (lit. M. di)			
	Stock al 31/12	Cessate	Liquidate	Stock di pensioni liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	Totale	
								Flusso dell'anno
2000	17.836	560	1.298	16	20	305,2	=	305,7
Prev. 2001	18.636	500	1.500	17	23	345,0	=	345,6
Cons. 2001	18.576	608	1.348	17	23	338,9	=	339,4

## C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Rapporti demografici										
	Dati di stock		Dati di flusso		Rapporto normativo - istituzionale		Aliquota di equilibrio previdenziale		Percentuale di copertura		
	N. assicurati tot. / N. prestazioni tot.	N. assicurati attivi / N. prestazioni tot.	Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati	Cessaz. pensioni / Nuove pensioni	Pensione media / retribuzione media	Spesa per pensioni tot. / monte retrib. imponibile	Spesa pens. a carico gestione / Monte retrib. imponibile	Aliquota contributiva effettiva	Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.	Spesa contributiva / Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione	Spesa pensioni / PIL
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)
2000	7,45	5,25	0,38	0,44	0,70	14,22%	14,19%	18,44%	1,297	1,299	0,032
Prev. 2001	7,20	5,08	0,50	0,33	0,68	10% e altre	14,38%	17,09%	1,187	1,189	
Cons. 2001	7,38	5,15	0,53	0,45	0,68	10% e altre	14,37%	17,20%	1,195	1,197	0,063

## NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS, gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)

(b) Per ENPAM, è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, anticipati per le varie categorie. Per l'INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi, Cpi-g e Cpi-s, articolati nelle varie categorie.

TAVOLA 5

Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b) =

IPOTESI NON RICORRENTE

Assicurati		Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponible (it m.ni)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit M.di)		Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti		Totale	Numero liquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa
(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)

2000

Prev. 2001

Cons. 2001

NOTE

(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni

(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Empas ed ex Inade per i vari anni

TAVOLA 6

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive										Numero prestazioni e onere					Indicatori		
	Assicurati		Ritribuz. media annua (lit. m.n)	Redditi imponibili (lit. M.d)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (Lit. M.d)	Numero prestazioni		Importo medio annuo (lit. m.n)	Spesa per prestazioni (Lit. M.d)		Totale	N. prestazioni / N. assicurati	Entrate / Spesa				
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno Cessati					Flusso dell'anno Liquidate	A carico della gestione		A carico dello stato								
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(H)/(A)	(G)/(P)		
Prestazioni straordinarie																		
2000	=	=	=	=	=	=	=	95	95	3	0,3	=	0,3	=	=	=	=	=
Prev. 2001	=	=	=	=	=	=	=	200	200	8	1,5	=	1,5	=	=	=	=	=
Cons. 2001	=	=	=	=	=	=	=	124	124	5	0,6	=	0,6	=	=	=	=	=
Ind. Maternità professioniste																		
2000	=	=	=	=	=	=	=	230	230	8	1,9	=	1,9	=	=	=	=	0,84
Prev. 2001	=	=	=	=	=	=	=	230	230	10	2,3	=	2,3	=	=	=	=	1,00
Cons. 2001	=	=	=	=	=	=	=	237	237	10	2,3	=	2,3	=	=	=	=	1,00

## NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità, trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

**Tavola 7 - dati in lit. M. di**

Gestione immobiliare

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

**Anno 2000**

	Reddittività										
	Rendimenti lordi (%)					Rendimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore di mercato	
Immobili da reddito locati a terzi (c)	665,6	459,1	463,8	=	36,4	4,6	5,5%	7,9%	0,7%	1,0%	=
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	78,4	78,4	56,3	=	=	=	=	=	=	=	=
Terreni edificabili											
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	3,9	3,9	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)											

**Anno 2001 (prev.)**

	Reddittività										
	Rendimenti lordi (%)					Rendimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore di mercato	
Immobili da reddito locati a terzi (c)	677,6	471,1	470,0	=	36,4	4,6	5,4%	7,7%	0,7%	1,0%	=
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	78,4	78,4	56,3	=	=	=	=	=	=	=	=
Terreni edificabili											
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	1,8	1,8	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)											

**Anno 2001 (cons.)**

	Reddittività										
	Rendimenti lordi (%)					Rendimenti netti (%)					
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore in bilancio	su valore di mercato	
Immobili da reddito locati a terzi (c)	673,0	463,1	465,3	=	36,8	7,1	5,5%	7,9%	1,1%	1,5%	=
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	78,4	78,4	56,3	=	=	=	=	=	=	=	=
Terreni edificabili											
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	4,7	4,7	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)											

**NOTE**

(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili

(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse

(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

## Tavola 8

Gestione mobiliare  
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M. di)

## Anno 2000

	Valore in portafoglio				Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)				Utili o perdite da realizzo (f)				Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
	(A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Nette (F)		Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)	(I)	(L)	(M)				
													(A)			
<b>Attività finanziarie</b>	1.350,3	1.338,5	1.346,3	2,6	0,0	56,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0				
Attività liquide (a)	39,6	39,6	-11,9			1,2										
Titoli (b)	1.146,1	1.146,1	1.139,7	61,9		54,1										
Azioni e partecipazioni																
Crediti	2,8	2,8	-47,4			1,0										
Altri investimenti (c) : Gestioni patrimoniali mobiliari	161,8	150,0	164,2						6,9							
<b>Passività finanziarie (d)</b>																

## Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio				Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)				Utili o perdite da realizzo (f)				Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
	(A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Nette (F)		Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)	(I)	(L)	(M)				
													(A)			
<b>Attività finanziarie</b>	1.663,7	1.497,0	1.666,1	158,5	0,0	49,7	0,0	19,0	4,9	0,0	0,0	0,0				
Attività liquide (a)	5,0	5,0	-34,6			1,0										
Titoli (b)	80,0	80,0	80,0	-1.066,1		48,6		19,0								
Azioni e partecipazioni																
Crediti	2,0	2,0	-0,8			0,1										
Altri investimenti (c) : Gestioni patrimoniali mobiliari	1.576,7	1.410,0	1.579,1	1.260,0					4,9							
<b>Passività finanziarie (d)</b>																

## Anno 2001 (CONS.)

	Valore in portafoglio				Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)				Utili o perdite da realizzo (f)				Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
	(A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Nette (F)		Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)	(I)	(L)	(M)				
													(A)			
<b>Attività finanziarie</b>	1.534,4	1.516,7	1.534,9	178,2	0,0	55,5	0,0	14,7	8,9	0,0	0,0	0,0				
Attività liquide (a)	22,7	22,7	-16,9			2,1										
Titoli (b)	351,8	351,8	348,9	-794,3		53,3		14,7								
Azioni e partecipazioni																
Crediti	2,2	2,2	-0,6			0,1										
Altri investimenti (c) : Gestioni patrimoniali mobiliari	1.157,7	1.140,0	1.163,1	990,0					8,9							
<b>Passività finanziarie (d)</b>																

## B. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti (al netto delle imposte)		Risultato di gestione finanziaria	
	su titoli, azioni, altri investim.		su titoli, azioni, altri investim.		Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)	
	valore in portafoglio	valore di mercato	valore in portafoglio	valore di mercato	al lordo imposte	al netto imposte
su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(H)+(I)/(C)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(C)	(E)+(G)+(I)-(M)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)/(A)
2000	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%
2001 (PREV.)	4,42%	4,42%	4,38%	4,37%	4,42%	4,42%
2001 (CONS.)	5,16%	5,16%	5,09%	5,09%	5,16%	5,16%

## NOTE

- (a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc)  
 (b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri  
 (c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni  
 (d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici  
 (e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale  
 (f) al lordo o al netto di imposte e tasse  
 (g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno  
 (h) Interessi passivi sulle passività finanziarie  
 (i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.  
 (l) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili

**Tavola 9**  
**La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)**

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
2000	126,0	2.475,5	118,0	2.357,5	2.025,1	110,4
2001 (prev.)	88,0	2.535,5	90,0	2.445,5	2.151,1	126,0
2001 (cons.)	94,5	2.538,8	86,8	2.452,0	2.151,1	126,0

**NOTE**

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)



**Tavola 10**

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit. M. di)

	Costi di gestione (a)				Indice di costo amministrativo			
	Costi lordi di gestione			Costi netti di gestione (b)	Spese lorde di gestione / Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni		
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi				Altri oneri	Totale
2000	10,9	0,0	11,0	3,1	25,0	24,7	8,18%	8,08%
2001 (prev.)	12,2	0,0	12,9	3,9	29,0	29,0	8,39%	8,39%
2001 (cons.)	12,0	0,0	9,9	3,9	25,8	24,8	7,60%	7,31%

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (terminali, case di riposo, ecc.).  
 Dati di competenza

(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

**Tavola 11**  
**Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a)**  
*(consistenze al 31 dicembre)*

	2000				2001 (prev.)				2001 (cons.)				Indice di occupazione				Indice di produttività (b)			
	In organico		In servizio		In organico		In servizio		In organico		In servizio		2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)			
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)		
Direttore generale	=	6	=	6	=	6	=	6	=	6	=	6	=	=	=	=	=	=	=	
e Dirigenti	=	23	=	28	=	28	=	28	=	28	=	28	=	=	=	=	=	=	=	
Area A	=	61	=	73	=	73	=	73	=	73	=	73	=	=	=	=	=	=	=	
Area B	=	32	=	16	=	16	=	16	=	16	=	16	=	=	=	=	=	=	=	
Area C	=	9	=	8	=	8	=	8	=	8	=	8	=	=	=	=	=	=	=	
Area D	=	131	=	131	=	131	=	131	=	131	=	131	=	=	=	=	=	=	=	
<b>Totale personale</b>	=		=		=		=		=		=		=	=	=	=	=	=	=	
														138,6	147,1	144,6				

## NOTE

(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud

(b) L'indice di produttività è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

**Tavola 12**  
**Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)**

Pratiche (a)							Oneri per la gestione del contenzioso (b)				Indicatori			
Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno	di cui spese legali	Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
							(A)	(B)						
1790	1722	230	68	47	61	=	=	0,962	0,691	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1876	1745	361	66	55	72	=	=	0,930	0,833	=	=	=	=	

**NOTE**

(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F

(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso

(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

Tavola 13

## A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in miliardi di Lire)

Crediti contributivi			Azione di vigilanza			Recupero crediti				Costi sostenuti per il recupero crediti						
Crediti contrib. al 31/12	Numero posizioni		Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente				Attività di vigilanza (a)	Spese legali	Altre spese	Totale				
	di cui in contenzioso	di cui in contenzioso		di cui irregolari	In via amministr.	In via legale	Totale	Tramite esattore					Da condoni	Totale		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)

2000	352,3	=	=	22,3	=	=	0,8	=	0,8	129,2	=	130,0	=	=	=	=
2001 (prev.)	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2001 (cons.)	193,3	=	=	20,1	=	=	10,8	=	10,8	193,7	=	204,5	=	=	=	=

## B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

Crediti contributivi recuperati totali / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contr. recuperati per attività diretta / Crediti contributivi a fine anno	Contributi evasi accertati nell'anno	Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta	Credito relativo all'attività di vigilanza / Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi a spese legali / Crediti recuperati per attività diretta	Aziende irregolari / Aziende ispezionate	N. posizioni in contenzioso / N. posizioni da recuperare	Crediti recuperati in via legale / Crediti contributivi in contenzioso	
									(O)/(A)

2000	0,369	0,002	5,830	27,875	=	=	=	=
2001 (prev.)	=	=	=	=	=	=	=	=
2001 (cons.)	1,058	0,056	10,174	1,861	=	=	=	=

## NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

**Tavola 14**  
**Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)**

	Pensioni IVS				Altre prestazioni					Cig
	Vecchiaia	Anzianità	Invalidià	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità maternità	Provvidenze straordinarie	
2000	186	448	186	114	=	=	=	30	30	=
2001 (prev.)	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2001 (cons.)	131	200	202	125	=	=	=	30	30	=

## ALLEGATO 2

**Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti****CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE  
DAL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'esercizio 2001 ha evidenziato un saldo positivo per oltre 94 miliardi di vecchie lire, con un rapporto iscritti/pensionati poco superiore a 4;

B) pur riscontrandosi un'attuale solidità ed equilibrio finanziario, vi sono segnali che si ritiene debbano, comunque, essere opportunamente monitorati, quali il calo del rapporto tra numero di iscritti e numero di prestazioni, passato da 7,53 nel 1999 a 5,15 nel 2001, nonché il calo del rapporto tra gli iscritti attivi ed il numero dei pensionati, sceso da 4,23 nel 1998 a 4,04 nel 2001;

C) sono ravvisabili segnali di rallentamento di tale processo, come già accaduto nel corso dell'anno 2001;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno monitorare la tendenza evolutiva del rapporto iscritti/numero di prestazioni erogate, anche in vista di un futuro spostamento dei diplomi verso lauree brevi;

2) appare altresì opportuno procedere alla verifica della riduzione del coefficiente di copertura, anche attraverso la predisposizione di uno studio della Cassa da presentare alla Commissione;

3) appare infine opportuno riconsiderare la composizione del patrimonio, che risulta allo stato degli atti sbilanciato sulle gestioni patrimoniali mobiliari.

ALLEGATO 3

**Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001  
relativi alla Cassa di previdenza ed assistenza forense**

**RELAZIONE SULLA CASSA DI PREVIDENZA  
ED ASSISTENZA FORENSE**

La Cassa di previdenza ed assistenza forense eroga pensioni per vecchiaia, per anzianità, per inabilità ed invalidità nonché pensioni a superstiti di assicurato o pensionato. Garantisce, inoltre, altre prestazioni previdenziali, come la liquidazione di capitali, la ricongiunzione in uscita per il ricongiungimento ad altri Enti, e l'indennità di restituzioni, ovvero le restituzioni di contributi per cancellazione. La Cassa eroga, infine, prestazioni di natura assistenziale come i trattamenti di malattia e maternità.

SEZIONE I

*Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali*

Il saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali mostra un progressivo miglioramento, dopo il calo nell'anno 1999. Il saldo, positivo per circa 210 miliardi nel 1999, migliora costantemente, passando a 244 miliardi nel 2000 ed a 290 miliardi nel 2001. Il differenziale si sviluppa nella maggiore crescita delle entrate rispetto ad una crescita contenuta delle spese.

Questo effetto si nota negli indicatori di equilibrio finanziario, con un miglioramento degli indici. Il coefficiente di copertura delle entrate passa, infatti, da 1,39 nel 1999, in calo rispetto agli anni precedenti, a 1,42 nel 2000 e 1,46 nel 2001. Questi dati, peraltro, seppur in miglioramento, sono ancora leggermente inferiori rispetto a quelli del 1998.

Il principale *driver* del saldo registrato è il miglior rapporto tra il numero di assicurati ed il numero di prestazioni erogate, arrivato nel 2001 a 4,70, in crescita dal 4,52 del 2000. Il numero totale degli iscritti ha superato le 94.000 unità, mentre le prestazioni erogate a fine 2001 ammontavano a circa 20.000. In calo, invece, anche se di poco, i nuovi iscritti nel 2001 rispetto al 2000; per contro sono aumentati i rapporti cessati durante l'anno. Nel complesso i dati di flusso sono migliorati rispetto all'anno prima, con un impatto positivo sull'equilibrio finanziario dell'ente.

Si segnala il costante aumento della spesa per l'indennità di maternità, che continua a crescere ininterrottamente dal 1997 sia in numero

di provvedimenti che in importo medio degli stessi. Nel 2001 vi sono stati oltre 2.000 provvedimenti con una crescita del 15,5 per cento rispetto al 2000; l'importo medio di tali indennità è arrivato a quasi 11 milioni di lire.

Le aliquote contributive sono rimaste le stesse: 10 per cento e 3 per cento anche se sono state adeguate nuovamente rispetto ai redditi: nel 2001 l'aliquota del 10 per cento è stata versata per i redditi fino ai 141 milioni, oltre questa cifra l'aliquota è stata pari al 3 per cento.

## SEZIONE II

### *Gestione immobiliare e mobiliare*

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, la Cassa ha spostato maggiori risorse per acquisire nuovi immobili durante il 2001, soprattutto in considerazione dell'instabilità dei mercati azionari nonché per differenziare un patrimonio, che è ancora basato per il 75 per cento su obbligazioni e liquidità.

Nel complesso, il valore di bilancio del patrimonio, composto nel 2001 da oltre trenta immobili, è di 700 miliardi, nella maggior parte immobili da reddito locati a terzi e situati a Roma.

Per quanto riguarda i proventi della gestione immobiliare, i canoni di locazione percepiti rappresentano circa l'11 per cento del totale ricavi della Cassa, mentre il restante 89 per cento proviene da interessi e proventi finanziari ordinari e straordinari. La gestione immobiliare ha avuto un calo nei ricavi di locazione, essendo non solo gli stessi diminuiti, seppur di poco, ma avendo dovuto far fronte ad un'ulteriore crescita delle spese. Il rendimento sugli immobili locati è sceso dal 4,86 per cento del 2000, al 4,78 per cento nel 2001.

La gestione del patrimonio mobiliare ha subito negli ultimi anni un'evoluzione mirata ad aumentare il peso della componente azionaria. Nel 1999 il patrimonio investito in azioni corrispondeva all'11,3 per cento del totale, diventato poi 17,9 per cento nel 2000, e 20,3 per cento nel 2001. A questo, data la complessiva stabilità delle gestioni patrimoniali, delle obbligazioni fondiarie, e l'uso dei pronti contro termine dipendente però più dalla liquidità, è corrisposto un calo del peso relativo dei titoli, considerando sia quelli di Stato sia di deposito. Nel 1999 i titoli rappresentavano il 64,2 per cento del patrimonio mobiliare totale, poi, dopo essere scesi al 59,2 per cento nel 2000, nel 2001 la quota si è ulteriormente ridotta al 53,8 per cento. Tutti i titoli rimborsati, infatti, non sono stati reinvestiti in nuovi titoli.

Alla fine del 2001 si è, inoltre, anche proceduto alla svalutazione di parte del patrimonio mobiliare iscritto all'attivo circolante, per adeguarne il valore all'andamento del mercato. La svalutazione ha riguardato sia la gestione diretta sia le gestioni mobiliari esterne, per un valore complessivo di circa 46 miliardi.



Le partecipazioni della Cassa sono nella Fondazione dell'Avvocatura Italiana e nella GENCASSE Professionali. La Fondazione dell'Avvocatura, cui la Cassa ha partecipato nella misura del 24 per cento dell'intero patrimonio iniziale, ha tra i fini primari anche la valorizzazione degli aspetti previdenziali. La Gencasse, costituita dalla società Assicurazioni Generale e da alcuni Enti professionali di previdenza, ha scopi di gestione della previdenza integrativa, ed è partecipata nella quota del 19,36 per cento.

### SEZIONE III

#### *Situazione patrimoniale – Riserve*

La Cassa Forense non adotta come riserva legale strettamente quanto previsto dalla legge, ossia l'accantonamento di cinque annualità di pensioni in essere a fine esercizio 1994, bensì l'adeguamento avviene sulla base delle pensioni in essere per cui la riserva al 31 dicembre 2001 pari a 3.190 miliardi di vecchie lire è superiore di 1678 miliardi rispetto al disposto normativo.

Bisogna constatare, però, che gli avanzi economici positivi, per la parte eccedente la riserva legale, vengono mantenuti come avanzi portati a nuovo, e possono essere visti come un'ulteriore garanzia circa la solidità e solvibilità della cassa. Alla fine del 2001 ammontava a 1.535 miliardi. Nel complesso il patrimonio netto rappresenta 7,9 volte l'annualità pagata di pensioni nel 2001.

### SEZIONE IV

#### *Efficienza dell'Ente*

I costi di gestione dell'ente vengono analizzati dalla tavola 10, con informazioni volte a valutarne l'efficienza operativa.

A livello assoluto i costi di gestione hanno registrato nell'ultimo anno un significativo incremento che ha interessato tutte le voci di spesa. Sono cresciuti i costi del personale, sono cresciuti i costi per l'acquisto di beni e servizi e vi sono stati ulteriori oneri da pagare. Nel complesso la spesa è arrivata a quasi 37,8 miliardi nel 2001, contro i 31,6 miliardi del 2000, registrandosi, quindi, un aumento di circa il 19,6 per cento. Tale situazione si riflette nell'aumento dell'indice di costo amministrativo, ossia il rapporto tra i costi di gestione e la spesa per prestazioni istituzionali; che è passato dal 5 per cento nel 2000 al 6 per cento nel 2001.

In ordine al personale, si segnala come a fine 2001 il personale in servizio abbia raggiunto le 255 unità, di cui 253 a tempo indeterminato, dirigenti inclusi. In virtù del nuovo contratto collettivo è stata, inoltre, in-

trodotto maggior flessibilità, assumendo personale con contratti a termine, di collaborazione e *part-time*.

Nel 2001 l'indice di occupazione ha superato il 100 per cento, dovuto sia al fatto che tutto il personale in organico era effettivamente in servizio nel corso dell'anno sia all'assunzione con contratti a termine. L'indice di produttività è rimasto, invece, stabile.

I tempi di liquidazione, per tutte le prestazioni della Cassa sono rimaste invariate rispetto all'esercizio 2000, attestandosi entro i 90 giorni.

#### *Osservazioni conclusive*

L'utile della Cassa nel 2001 è stato di oltre 292 miliardi, valore inferiore ai risultati degli ultimi anni. Nel 2000 l'avanzo positivo era stato di oltre 452 miliardi, anche se quasi metà di quegli utili venivano da proventi straordinari, e più precisamente dalla voce plusvalenze su azioni. Se nel 2000 questa voce di ricavi incideva per circa 200 miliardi, nel 2001 ha inciso per 2 milioni. La differenza di ricavi è imputabile principalmente all'esposizione della Cassa sui mercati mobiliari, che nel 2001, hanno subito un calo generalizzato.

**TAVOLA 1**

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

			<b>Cassa Forense</b>
<b>Prestazioni previdenziali</b>			
Vecchiaia			X
Anzianità			X
Inabilità e invalidità			X
Superstiti (di assicurato o pensionato)			X
Pensioni integrative			
Pensioni supplementari			
Prepensionamento			
Pensionamenti anticipati			
Pensioni sociali			
Trattamenti per carichi familiari su pensioni			
Pensioni Consorziali (ENPAIA)			
<b>Altre prestazioni previdenziali</b>			
Liquidazione capitali	(1)		X
Indennità di liquidazione			
Indennità integrativa speciale			
Indennità acconti			
Indennità restituzioni	(2)		X
<b>Altre prestazioni</b>			
Trattamenti economici temporanei			
- Assegni per il nucleo familiare			
- Trattamenti di disoccupazione			
- Trattamenti per cassa integrazione			
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari			X
- Indennità di mobilità			
- Assegni temporanei di invalidità			
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie			
Gestione prestazioni per attività sociali			
- Borse e assegni di studio			
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.			
Altri trattamenti (specificare)			
- Prestazioni assistenziali			
- Assistenza tramite Ordini Forensi (art. 16 1° c. L. 141/92)			
- Somma a disposizione del Comitato dei Delegati per erogazioni assistenziali in caso di bisogno (art. 16 2° c. L. 141/92)			
- Indennità di maternità per professionisti (L. 379/90)			

**Note**

1) Per "Liquidazioni di capitali" s'intende ricongiunzioni in uscita

2) Per "indennità restituzioni" s'intende la restituzione di contributi per cancellazione

TAVOLA 3  
Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali. Indicatori di equilibrio finanziario

2000	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31.12.00 (C)	Cessati nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31.12.00 (F)	Entrate contributive (G)	Spese per prestazioni istituzionali (H)	N. assicurati / N. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / N. nuove prestazioni (B)/(E)	N. assicurati / N. prestazioni cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestazioni (G)/(H)
	877	6.888	88.658	703	1.353	19.685	327.081,08	583.644,09	4,52	5,10	1,25	1,42
Prestazioni previdenziali												
2001 PREV	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31.12.00 (C)	Cessati nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31.12.00 (F)	Entrate contributive (G)	Spese per prestazioni istituzionali (H)	N. assicurati / N. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / N. nuove prestazioni (B)/(E)	N. assicurati / N. prestazioni cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestazioni (G)/(H)	
	D.n.d.	81.856	860	1.500	20.295	532.939,00	630.000,00	4,53			1,32	
Prestazioni previdenziali												
2001 CONS	Numero assicurati				Numero prestazioni				Indicatori di equilibrio finanziario			
Cessati nell'anno (A)	Nuovi assicurati nell'anno (B)	Numero assicurati al 31.12.01 (C)	Cessati nell'anno (D)	Nuove prestazioni nell'anno (E)	Numero prestazioni al 31.12.01 (F)	Entrate contributive (G)	Spese per prestazioni istituzionali (H)	N. assicurati / N. prestazioni (C)/(F)	N. nuovi assicurati / N. nuove prestazioni (B)/(E)	N. assicurati / N. prestazioni cessate (A)/(D)	Entrate contributive / Spesa per prestazioni (G)/(H)	
	1.163	9.576	94.070	858	1.305	20.010	927.820,64	4,70	5,04	1,35	1,46	
Prestazioni previdenziali												

Il valore delle entrate contributive e delle spese per prestazioni è espresso in milioni di lire con 2 decimali

Note

- 1) Il numero assicurati al 31/12 comprende anche i pensionati attivi
- 2) Il numero cessati assicurati nell'anno corrisponde alle cancellazioni
- 3) Il numero delle prestazioni al 31/12 corrisponde al numero delle pensioni liquidate nell'anno
- 4) Il numero delle nuove prestazioni corrisponde al numero delle prestazioni liquidate nell'anno
- 5) L'importo comprende esattamente a quello erogato nell'anno e tale titolo contabilmente
- 6) L'importo comprende 13.530 miliardi di sanatoria
- 7) L'importo comprende 28.668 miliardi di sanatoria
- 8) Il dato è costituito partendo da quello a consuntivo 2000 diminuito dei decessi previsti e aumento delle nuove prestazioni previste
- 9) I dati non sono stati quantificati in sede previsionale essendo caratterizzati da dinamiche difficilmente quantificabili a priori, gli importi vengono previsti senza un diretto riferimento alle prestazioni istituzionali che si prevede di affermare (es. cancellazioni) e questo titolo e, in base di accertamento, si verifica, sulla base delle risultanze del ruolo in tenuta delle previsioni originarie
- 10) Il dato si riferisce al numero degli iscritti alla data del 4/7/2001 e si compone di 63.291 iscritti attivi e di 8.666 pensionati attivi.

TAVOLA 4  
 Gestioni trattamenti previdenziali: indicazioni di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione (b)

Anno	Assicurati				Ripartizione media annua (€ m.ri)	Monte relativo ai fini assicurativi (L.1. Mod.) (€)
	Stock al 31/12	Entrate	Uscite	Assicurati		
2000	88.658	1	877	8.888	64,00	7.411
2001 prev.	91.956	-	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.
2001 cons.	94.070	-	1.183	8.575	D.n.d.	D.n.d.

B. Analisi delle prestazioni (b)

Anno	Prestazioni pensionistiche		Importo medio annuo (€ m.ri)		Spese per prestazioni (L.1. Mod.)		Totale (1)
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno	Stock al 31/12	Importo medio annuo (€ m.ri)	A carico della gestione	Per carichi familiari su parte	
2000	19.595	703	132.82	122,27	593,40	-	1,89
2001 prev.	20.285	800	D.n.d.	91	630,00	-	1,20
2001 cons.	20.010	869	145,72	129,21	688,26	-	1,07

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

Anno	Dati di stock		Rapporto demografico		Rapporto economico - salute		Rapporto di equità previdenziale		Percentuali di copertura	
	Il rapporto tra i fini assicurativi e le prestazioni	Il rapporto tra le prestazioni e le contribuzioni	Costi assicurativi / Allevi assicurati	Costi pensioni / Rivalore prestazioni	Pensione media / restituzione media	Spese per pensioni / costo medio retributivo	Spese per pensioni / costo medio retributivo	Spese per pensioni / costo medio retributivo	Entire contributive / spese pensioni	Entire contributive / spese pensioni
2000	4,52	4,52	0,13	0,32	1,88	0,08	1,39	0,08	1,39	759,79
2001 prev.	4,53	4,53	D.n.d.	0,53	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	1,32	1,32
2001 cons.	4,70	4,70	0,18	0,68	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	1,35	1,35

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)  
 (b) per ENPAM, è necessario limitare il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci. Per INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, rinvii e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Copel, Cop, Copg e Copi, articolati nelle varie categorie.

NOTE

1) L'analisi delle prestazioni istituzionali, corrispondente ai trattamenti pensionistici, include anche il supplemento pensioni che contabilmente è esposto tra le Passività dello Stato Patrimoniale, per questo motivo l'importo della presente tabella differisce da quello indicato nella TAVOLA 3. In particolare il dato va letto per il 2000 il dato complessivo qui esposto è dato dall'aggregazione della voce di bilancio pensioni agli iscritti (€ 583.644.035.902), l'utilizzo dei fondi inchi ed oneri (€ 9.511.885.034) per il calcolo delle pensioni al 100% e l'utilizzo del fondo supplemento pensioni per la restante parte (€ 1.336.490.081).  
 per il 2001 il dato complessivo qui esposto è dato dall'aggregazione della voce di bilancio pensioni agli iscritti (€ 637.292.299.546), l'utilizzo del fondo inchi ed oneri (€ 50.117.188.188) per il calcolo delle pensioni ex D.M. 25/08/90 e l'utilizzo del fondo supplemento per la restante parte (€ 1.008.648.751).  
 2) Il monte retributivo relativo al 2001 sia a preventivo che a consuntivo, e quindi la restituzione media, non sono al momento disponibili in quanto calcolati sulla base del Mod. 5 che ancora non sono pervenuti, di conseguenza non è possibile calcolare gli indicatori che vedono tale dato al denominatore.  
 3) I dati esposti nella parte relativa al flusso del tenore e frutto di una stima derivante dall'osservazione dei trend annuali ma in fase previsionale non è possibile effettuare proiezioni in merito agli importi medi annui dal momento che l'aggiornamento delle prestazioni avviene solo su domanda dell'interessato (non automaticamente al maturare dei requisiti) e, qualora fosse attuabile, sarebbe altresì difficile ipotizzare una ripartizione tra le varie tipologie di pensioni.

**TAVOLA 5**  
Gestione indennità di liquidazione, indicatori di equilibrio finanziario (b)

Anno	Assicurati			Retribuz. Media annua (lit. m. n.)	Monte retributivo e fini imponibili (mld)	Aliquote contrib. legale (%) (F)	Entrate contributive (Lit. M. di)
	Numero iscritti al 31/12 (A)	Numero cessati nell'anno (B)	Numero nuovi iscritti nell'anno (C)				
2000	88.658	877	6.888	84,00	7.411	10% e 3%	827,08
2001 prev	20.295	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	10% e 3%	832,84
2001 cons	94.070	1.163	6.575	D.n.d.	D.n.d.	10% e 3%	927,82

**NOTE**

(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni  
(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Enpas ed ex Inades per i vari anni

**Nota**

1) Specificazione relative alle aliquote rispetto alla quota capitale dell'anno 2001:

- a) reddito sino a £ 141.200.000, dieci per cento;
- b) reddito eccedente £ 141.200.000; tre per cento.

Specificazione relative alle aliquote rispetto alla quota capitale dell'anno 2000:

- a) reddito sino a £ 139.000.000; dieci per cento;
- b) reddito eccedente £ 139.000.000, tre per cento.

Tavola 7 - dati in lit. M.d.  
Gestione immobiliare  
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore di bilancio	su valore di mercato
Immobili da reddito locali a terzi (c)	639,95	220,82	D.n.d.	D.n.d.	30,96	3,06	4,84%	14,02%	0,45%	1,38%
- adibiti ad usi abitativi										
- adibiti ad usi commerciali										
- adibiti ad uso uffici										
- adibiti ad altri usi										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	47,67	34,81	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.
Terreni edificabili										
Terreni agricoli										
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	687,62	255,63	D.n.d.	D.n.d.	30,96	3,06	4,50%	12,11%	0,44%	1,18%
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)										

Anno 2001 (prev.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore di bilancio	su valore di mercato
Immobili da reddito locali a terzi (c)	645,95	220,82	D.n.d.	D.n.d.	31	3,06	4,80%	14,04%	0,47%	1,39%
- adibiti ad usi abitativi										
- adibiti ad usi commerciali										
- adibiti ad uso uffici										
- adibiti ad altri usi										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	47,67	34,81	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.
Terreni edificabili										
Terreni agricoli										
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	693,62	255,63	D.n.d.	D.n.d.	31	3,06	4,47%	12,19%	0,45%	1,20%
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)										

Anno 2001 (cont.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Rendimenti lordi (%)		Rendimenti netti (%)	
							su valore di bilancio	su valore di mercato	su valore di bilancio	su valore di mercato
Immobili da reddito locali a terzi (c)	652,06	230,25	D.n.d.	D.n.d.	30,54	2,94	4,68%	13,26%	0,45%	1,28%
- adibiti ad usi abitativi										
- adibiti ad usi commerciali										
- adibiti ad uso uffici										
- adibiti ad altri usi										
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti	47,9	34,81	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.	D.n.d.
Terreni edificabili										
Terreni agricoli										
Immobili in corso di acquisizione o costruzione	699,96	255,06	D.n.d.	D.n.d.	30,54	2,94	4,86%	11,52%	0,42%	1,11%
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)										

NOTE

(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili

(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di manutenzione, di amministrazione, compensi a scabati di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse

(c) per IMAL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

NB Data la difficoltà di quantificare un fitto figurativo congruo per gli immobili strumentali ad usi diretti, si preferisce indicare solo i dati oggettivamente presenti in bilancio

Zeneca I  
Gestione tripartita  
Consistenza, renditi e proventi patrimoniali e reddituali (in M. di)

Anno 2000

	Valore in portafoglio		Prezzo d'acquisto		Valore di mercato		Acquisizioni nette		Renditi da interessi (L) e partecipazioni (P)		Uti o perdite da realizzo (T)		Pulsazioni o minusvalenze (G)		Interessi passivi (H)		Crediti di gestione (I)	
	(A)	(B)	(D)	(E)	(C)	(F)	(G)	(H)	(L)	(P)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)
Attività finanziarie	4.740,88	4.713,57	4.890,48	183,77	170,87	187,54	34,37	14,37	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00	0,00	143,16	1,88
Attività liquide (a)	132,51	132,51	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassi (b)	2.717,57	2.717,57	2.716,93	-60,37	127,04	111,45	-30,30	-30,30	19,10	6,53	-51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni e partecipazioni	701,35	726,57	818,24	216,92	12,49	6,01	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAR	514,85	535,30	523,57	48,88	19,22	19,22	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	600,43	679,43	690,43	160,00	2,37	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri investimenti (c)	13,57	18,99	13,60	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passività finanziarie (d)	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio		Prezzo d'acquisto		Valore di mercato		Acquisizioni nette		Renditi da interessi (L) e partecipazioni (P)		Uti o perdite da realizzo (T)		Pulsazioni o minusvalenze (G)		Interessi passivi (H)		Crediti di gestione (I)	
	(A)	(B)	(D)	(E)	(C)	(F)	(G)	(H)	(L)	(P)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)
Attività finanziarie	4.483,00	4.483,00	4.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività liquide (a)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassi (b)	2.755,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni e partecipazioni	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAR	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti																		
Altri investimenti (c)																		
Passività finanziarie (d)																		

Anno 2001 (CORR.)

	Valore in portafoglio		Prezzo d'acquisto		Valore di mercato		Acquisizioni nette		Renditi da interessi (L) e partecipazioni (P)		Uti o perdite da realizzo (T)		Pulsazioni o minusvalenze (G)		Interessi passivi (H)		Crediti di gestione (I)	
	(A)	(B)	(D)	(E)	(C)	(F)	(G)	(H)	(L)	(P)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)
Attività finanziarie	3.643,35	3.701,57	3.643,35	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività liquide (a)	244,70	244,70	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassi (b)	2.365,55	2.365,55	2.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azioni e partecipazioni	826,45	856,39	856,39	29,94	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGR	531,60	543,66	543,66	12,06	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.351,40	1.377,51	1.357,40	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri investimenti (c)	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passività finanziarie (d)	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Indici settoriali di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)	Rendimenti netti		Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti	
	su attività finanziarie (v. in portafoglio)	su attività liquide (v. in portafoglio)	su attività finanziarie (v. in portafoglio)	su attività liquide (v. in portafoglio)	su attività finanziarie (v. in portafoglio)	su attività liquide (v. in portafoglio)
(E)-(D)/(D)	(F)-(E)/(E)	(H)-(G)/(G)	(I)-(H)/(H)	(K)-(J)/(J)	(L)-(K)/(K)	
7,11%	5,29%	7,82%	7,15%	7,16%	7,16%	
4,44%	4,25%	4,23%	3,78%	3,84%	3,84%	
3,11%	4,25%	4,23%	3,64%	3,83%	3,83%	

NDPE  
(a) La voce "attività Acquirer" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (flussi in dollari, depositi a risparmio, ecc.)  
(b) La voce "tassi" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri  
(c) La voce "azioni e partecipazioni" si riferisce ad ogni attività mobiliare, tra cui rendimenti, titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri  
(d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso i fornitori e altri debiti non assicurati  
(e) Per le attività non quotate in Borsa si presume il valore di realizzo, per le attività liquide e i crediti il valore nominale  
(f) al lordo di imposte e tasse  
(g) Pulsazioni e minusvalenze maturate nei confronti di società di gestione, banche, imprese e assicurazioni  
(h) Interessi passivi sulle passività finanziarie  
(i) Le voci "costi di gestione" comprendono le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imprese e assicurazioni.

(j) Le voci "costi di gestione" comprendono le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imprese e assicurazioni.



**Tavola 9**  
**La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in It m.li) (a)**

Anno	Risultato economico di esercizio		Stato patrimoniale			Riserve obbligatorie (1)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
2000	452,30	5.557,35	831,45	4.273,60	2.920,00	222,00	
2001 prev	292,46	D.n.d	D.n.d	5.018,37	3.150,00	230,00 (2)	
2001 cons	292,27	5.818,18	800,00	4.725,80	3.190,00	270,00	

**NOTE**

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

**Note**

1) Il dato esposto riguarda l'ammontare della riserva legale e i suoi incrementi annuali. Si ricorda che il Patrimonio Netto, oltre che dalla riserva e dal risultato d'esercizio, è costituito dalla voce "Avanzi degli esercizi precedenti portati a nuovo" che ammonta a circa 1.354 mid nel 2000 e circa 1.536 mid nel 2001.

2) I dati si riferiscono all'assestamento del Bilancio Previsionale 2001 approvato il 26/10/01.

Tabella 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in M. di)

Anno	Costi di gestione (a)					Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione				Costi netti di gestione (b)	Spese lordi costi / Spesa per prestazioni	Spese nette costi / Spesa per prestazioni
	Persone in servizio	Previdenza in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altrimenti			
2000	19,37	1	12,20		31,57	0,85	1
2001 (pre)	20,95	1	18,80	4,1	40,75	0,98	1
2001 (cons)	20,71	1	16,22	0,84	37,87	0,88	1

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituiti dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi, tale posta non comprendo gli oneri di gestione imputabili agli immobili locali a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (terminali, case di riposo, ecc.). Dati di

(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lordi i recuperi di costi e la eliminazione di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11

Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a) (consistenze al 31 dicembre)

	2000		2001 prev.		2001 cons.		Indice di occupazione		Indice di redditività			
	in organico (1)	in servizio (2)	in organico (1)	in servizio (2)	in organico (1)	in servizio (2)	2000	2001 prev.	2000	2001 prev.		
	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B/A)	(B/A)	(B/A)	(B/A)		
<b>Totale</b>	<b>253</b>	<b>249</b>	<b>253</b>	<b>249</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,27%</b>
Dirigenti		10		10								
X-VII												
VIII-III												
Altre qualifiche												
Area A		35		35								
Area B (3)		120		120								
Area C		58		59								
Area D (3)		18		19								
Area R (professionale)		6		6								

NOTE

- (a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud)
- (b) L'indice di redditività è dato dal rapporto tra il complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

Note

- 1) Il dato espone alla voce "in organico", non essendo dotato fonte di pianta organica, deriva da una delibera del CDA del 28/5/98 in cui si fissa il numero dei dipendenti a 243 unità. A questo è stato aggiunto il numero dei dirigenti. Non essendo il dato ripartito per aree l'indice di occupazione è stato calcolato solo a livello aggregato
- 2) Da momento che l'Ente non ha un organico, è stato indicato solo il numero dei dipendenti in servizio raggruppati secondo le aree individuate dal CCNL dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP); per tale motivo non è stato calcolato l'indice di occupazione.
- 3) Nel dato relativo a queste aree sono stati considerati anche 2 dipendenti con contratto a tempo determinato (1 per area).

**Tavola 14**  
**Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)**

Anni	Pensioni IVS				Altre prestazioni				Cig	
	Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità		
2000										
2001 (prev.)										
2001 (cons.)										

da 1 a 90gg

ALLEGATO 4

**Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001  
relativi alla Cassa di previdenza ed assistenza forense**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE  
DAL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa di previdenza ed assistenza forense, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'utile della Cassa nel 2001 è stato di oltre 292 miliardi di vecchie lire, valore inferiore ai risultati degli ultimi anni;

B) nel 2000 l'avanzo positivo era stato di oltre 452 miliardi di vecchie lire, anche se quasi metà di quegli utili venivano da proventi straordinari, e più precisamente dalla voce plusvalenze su azioni e varie, voce di ricavi quest'ultima che se nel 2000 incideva per circa 208 miliardi di vecchie lire, nel 2001 ha inciso per 2 milioni di vecchie lire;

C) la differenza di ricavi è imputabile principalmente all'attività della Cassa sui mercati mobiliari, che nel 2001, hanno subito un calo generalizzato, in conseguenza anche dei tragici eventi dell'11 settembre, seppure sia da considerare positivamente comunque il raggiungimento di una tendenza positiva;

D) risulta opportuno procedere ad uno studio sulle coperture fornito dalla Cassa alla Commissione, anche con particolare riferimento a categorie specifiche di iscritti;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare l'efficienza della gestione del patrimonio immobiliare;

2) appare opportuno, infine, monitorare il livello di rischio associato agli investimenti mobiliari sia per la parte gestita direttamente dalla Cassa sia per quella affidata a terzi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,15.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Audizione dell'onorevole Raffaele Fitto, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia e del dottor Luca Limongelli, responsabile del servizio rifiuti e bonifiche del Commissariato per l'emergenza ambientale**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*Così rimane stabilito.*

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaele FITTO, *Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U) e, a più riprese, Paolo RUSSO, presidente, nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (DS-U), Benito Onorato NOCCO (FI) e Giuseppe SPECCHIA (AN), ai quali replicano, a più riprese, Raffaele FITTO, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia, e Luca LIMONGELLI, responsabile del servizio rifiuti e bonifiche del Commissariato per l'emergenza ambientale.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia, l'onorevole Raffaele Fitto, il dottor Luca Limongelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

# **SOTTOCOMMISSIONI**

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**98<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PASTORE**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**(1826-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 68. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta dell'11 dicembre.

Il relatore FALCIER, in merito all'esame degli emendamenti relativi agli articoli da 22 a 68, illustra la seguente proposta di parere: «La Sottocommissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 22 a 68, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni sui seguenti emendamenti:

22.337, 22.338 e 22.339, rilevando l'opportunità di contemplare l'intervento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 nei procedimenti ivi previsti di adozione di provvedimenti volta a definire le condizioni di equilibrio economico finanziario delle Camere di commercio;

35.19, che disciplina con legge statale anche interventi di politica del lavoro di competenza delle Regioni senza prevedere il concerto o il parere degli enti territoriali interessati;

37.31, 37.32 e 37.34, che contempiono degli adempimenti a carico delle Regioni ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale



(SSN), in luogo della formulazione originale e non modificata dalla 5ª Commissione dell'alinea dell'articolo 37, comma 4, che appare più perspicua, prevedendo gli adempimenti a carico delle Regioni ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN;

59.688 e 59.84, che recano disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica di cui è da verificare l'eventuale interferenza con le competenze riconosciute alle Regioni sulla medesima materia;

59.0.102, concernente il conferimento di funzioni in materia di nautica da diporto, e 59.0.160, che interviene sulle competenze degli enti locali in materia di Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Istituti superiori per le industrie artistiche, in merito ai quali appare opportuno verificare la conformità con gli articoli 117 e 118 della Costituzione in relazione alle competenze normative e alle funzioni amministrative rispettivamente attribuite a Regioni ed enti locali;

59.0.127, in relazione al quale appare opportuno verificare la compatibilità con le competenze riconosciute alle Regioni in materia di sviluppo turistico;

59.0.162 e 59.0.163, in relazione ai quali si invita l'Assemblea a valutare se nel procedimento di approvazione delle istituende fondazioni ivi previste – originate dalla trasformazione delle aziende universitarie-ospedaliere di riferimento per le Facoltà di medicina e chirurgia già Policlinici universitari – non debba essere contemplato il concerto o almeno il parere delle Regioni interessate;

59.0.108, il cui comma 7 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a disciplinare nel dettaglio la costituzione di società di trasformazione urbana da parte di Regioni ed enti locali, 59.0.1008, che contempla l'adozione di un regolamento ministeriale per disciplinare interventi di valorizzazione di beni culturali, e 59.0.72, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per disciplinare interventi di sostegno della commercializzazione e dell'esportazione dei vini italiani di qualità, in relazione ai quali, considerando che incidono in materie di competenza regionale, non risulta compatibile il rinvio alla fonte regolamentare statale con il citato articolo 117, comma sesto, della Costituzione, salvo che per quanto attiene alla disciplina di profili di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

59.0.1, sulla disciplina delle professioni di geometra e perito industriale, di cui appare opportuno approfondire la congruità rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni in materia di professioni.

La Sottocommissione esprime inoltre parere non ostativo sui rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 68.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2002

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, ai sensi della già citata norma costituzionale)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, consegnando agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia, fa presente che, in relazione al chiarimento richiesto in merito all'equivalenza finanziaria tra la soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e l'aumento di un posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, la qualifica di Presidente del Tribunale delle acque pubbliche e quella di Presidente aggiunto della Corte di cassazione sono del tutto equivalenti per quanto riguarda il livello stipendiale che è quello pre-apicale, rispetto al Primo Presidente della Corte di cassazione; che la soppressione del posto di Presidente di Tribunale delle acque pubbliche e il contestuale incremento di un posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione non comporta alcun incremento di spesa (al di là delle retribuzioni medie

indicate nell'allegato 3 alla circolare I.G.O.P. n. 16 del 25 marzo 2002) nella considerazione che colui che ricopre la qualifica in via di soppressione continuerà a percepire il medesimo stipendio (connesso esclusivamente alla qualifica ed all'anzianità) anche quando andrà a svolgere altre funzioni (presso la Corte di cassazione o altrove); che, ai fini delle valutazioni di competenza dell'attività di verifica delle relazioni tecniche, si considerano gli ordini di grandezza connessi alle qualifiche (e relative retribuzioni medie) e non i soggetti che vanno a rivestire le qualifiche stesse quando quest'ultimo aspetto, come nella fattispecie, non sia rilevante.

In ordine all'articolo 5, concernente l'aumento del numero massimo dei magistrati (da 50 a 62 unità) da collocare fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della Giustizia in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea, conferma che la copertura dei posti che si renderanno temporaneamente disponibili avverrà attraverso l'utilizzazione del personale di magistratura già in servizio.

Per quanto riguarda il Capo III (relativamente alla stima degli oneri derivanti dall'attribuzione di un'indennità ai giudici di pace), fa rinvio agli elementi di risposta forniti dal Ministero della giustizia e consegnati agli atti.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che le risposte fornite dal Governo soddisfino e superino i rilievi e le richieste di chiarimento avanzati nella precedente seduta, ad eccezione della questione posta con riferimento all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge, sul quale appare necessario un ulteriore approfondimento.

Prende, quindi, la parola il senatore MORANDO, il quale, richiamandosi anche al contenuto dell'apposita nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato, sottolinea che le spese per le indennità da erogare ai giudici di pace, ai sensi dell'articolo 6, non sono configurabili come tetti di spesa, ma come previsioni di spesa e, pertanto, appare necessario introdurre la clausola di salvaguardia prevista dal comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come di recente modificata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002. A tal fine, la Camera dei deputati ha introdotto un ulteriore comma all'articolo 8, in base al quale si prevede che il Ministro dell'economia provveda al monitoraggio dell'attuazione del decreto e trasmetta alle Camere i decreti che dispongano l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. A tale riguardo, fa presente che il meccanismo del monitoraggio – che comunque si applicherebbe, ricorrendone le condizioni, anche in assenza di uno specifico richiamo normativo – risulta un espediente con cui si finisce per introdurre norme onerose, prive di copertura finanziaria. È evidente infatti che, in assenza di una corretta previsione di spesa, il previsto meccanismo del monitoraggio provvede a che, determinandosi uno scostamento di oneri nel tempo, possa farsi ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il cui utilizzo – come è noto – finisce per

configurarsi, nella fattispecie in esame, come una copertura a valere sul bilancio dello Stato, vietata dalle norme di contabilità nazionale. Tale fondo, infatti, che dovrebbe semmai essere utilizzato *ex post* per fronteggiare spese obbligatorie previste dalla legislazione vigente, viene invece impegnato a priori, a garanzia di una copertura finanziaria che potrebbe anche non sussistere. Conclusivamente, auspica che la Sottocommissione renda un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'attuale formulazione dell'articolo 8.

Il presidente AZZOLLINI, replicando al precedente intervento, fa in primo luogo presente che la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 6 è assicurata dal comma 1 dell'articolo 8. Non trattandosi di un tetto di spesa, la Camera dei deputati ha ritenuto che si versi nella seconda delle ipotesi di tipologia di leggi di spesa, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata di recente e, quindi, che la clausola di salvaguardia, ivi richiesta come requisito di costituzionalità, possa consistere nel ricorso ad un monitoraggio nel tempo dell'attuazione del decreto. Inoltre, sulla base della citata modifica della legge n. 468, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto che, trattandosi di una spesa obbligatoria, si possa far ricorso all'apposito fondo previsto dalla legge di bilancio. Dopo aver ricordato che si tratta di una delle prime attuazioni della citata disposizione della legge n. 468 del 1978 (che pone il problema generale dell'individuazione di apposite clausole di salvaguardia) la cui attuazione deve essere senz'altro migliorata per superare quegli equivoci che possono dar adito ad effetti peggiori, in termini di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di quelli che si intendeva eliminare, fa presente che, nel caso in esame, si potrebbero superare taluni giusti rilievi tecnici emersi, dando maggiore evidenziazione al carattere eventuale dei decreti che dispongano l'utilizzo del fondo di riserva. A tal fine, suggerisce, pertanto, di modificare il comma 3 dell'articolo 8, sopprimendo l'ultimo periodo e sostituendo, al primo periodo, le parole «i decreti», con le altre «gli eventuali decreti», nel presupposto che, essendo comunque assicurata la copertura finanziaria dal comma 1 dell'articolo 8, il ricorso al citato fondo risulti altamente improbabile.

Il senatore MORANDO ritiene che, permanendo nell'ipotesi testé illustrata dal Presidente, il richiamo all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, non viene rimossa una palese violazione della medesima legge.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che l'obiezione mossa alla copertura degli oneri di cui trattasi attraverso il ricorso al fondo di riserva appare corretta, essendo quel fondo destinato ad apprestare, sul piano della gestione, mezzi per far fronte ad esuberi di oneri rispetto alle previsioni di competenza per tutta la spesa obbligatoria del bilancio dello Stato e non a riequilibrare uno scostamento tra oneri e coperture intervenuto nel corso di attuazione di una singola legge, non avendo peraltro il fondo stesso la natura dei fondi globali. In sostanza, il comma introdotto dalla

Camera appare, per questo aspetto, un espediente volto a superare obiettive difficoltà applicative derivanti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, come modificata di recente. Posto, tuttavia, che la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 è corretta e supportata da relazione tecnica e comprendendo le ragioni per cui non si è in grado di prefigurare *ex ante* una clausola di salvaguardia, rileva l'opportunità di mantenere il ricorso al meccanismo di monitoraggio, ad esito del quale si potrà provvedere secondo quanto già disposto dalla legge di contabilità.

Il presidente AZZOLLINI rileva la necessità di ricercare soluzioni equilibrate, anche in rapporto alle valutazioni emerse presso la Camera dei deputati in ordine alla questione in esame; in particolare, rileva che, trattandosi di spese obbligatorie, in caso di disallineamento della copertura si potrà comunque far ricorso, in via amministrativa, al fondo di riserva.

Il senatore MICHELINI, dopo aver ricordato le più recenti modifiche intervenute sulla legge n. 468 del 1978, fa presente che la clausola di copertura dell'articolo 8 del provvedimento in esame non è coerente con quelle stesse modifiche, limitandosi a richiamare, al comma 3, il ricorso al meccanismo del monitoraggio che, peraltro, sarebbe già applicabile. In conclusione, sembra necessario precisare, al comma 1, che si tratta di una previsione di spesa che, quindi, deve essere associata all'individuazione di una apposita clausola di salvaguardia, non essendo tale quella indicata al comma 3.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza, tenuto conto del dibattito, anche al fine di contemperare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione con le esigenze sottese alla natura stessa del testo, esprime parere di nulla osta sul provvedimento, ad eccezione dell'articolo 8, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppresse, al comma 3, le parole da», e trasmette «, fino alla fine del comma».

Il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto contrario su tale proposta, in quanto non appare sufficiente il ricorso al meccanismo del monitoraggio per garantire la copertura degli oneri dell'articolo 6, anche se dichiara di apprezzare la volontà di sopprimere il richiamo all'utilizzo del fondo di riserva.

Posta, quindi, ai voti, la proposta di parere sul testo viene approvata a maggioranza.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, per quanto di competenza, sembrerebbe necessario, al fine di escludere effetti finanziari negativi, che ciascuno degli emendamenti soppressivi delle disposizioni comprese nel Capo I venga condizionato alla soppressione del medesimo Capo. Occorre valutare poi gli emendamenti 1.4, 3.6 e 5.2 (che, comunque, andrebbe condizionato all'introduzione dopo le parole «può avvalersi» delle altre «fino al 30 giugno 2004»). Osserva poi che l'eventuale approvazione dell'emendamento 6.1 dovrebbe essere condizionata alla soppressione della clausola di copertura di cui all'articolo 8. Segnala altresì gli emendamenti 5.3 e 6.2, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, l'emendamento 6.2, nel raddoppiare l'indennità di cui all'articolo 6, prevede un onere la cui quantificazione appare insufficiente, limitata al triennio 2003-2005 e non decorrente dal 2002. Inoltre, mentre occorre, in ogni caso, avere conferma della congruità della copertura finanziaria rispetto alla quantificazione dell'onere, si pongono considerazioni analoghe a quelle riferite al testo per quanto riguarda la sussistenza della clausola di salvaguardia. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni relative agli emendamenti segnalati, rimettendosi, tuttavia, alla Sottocommissione sugli emendamenti 1.4 e 3.6.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver giudicato privi di effetti finanziari tali ultimi emendamenti, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3 e 6.2 e parere di nulla osta sugli emendamenti soppressivi di articoli compresi nel Capo I, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, venga soppresso il medesimo Capo.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 5.2 è reso a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che, dopo le parole «può avvalersi», vengano inserite le altre «fino al 30 giugno 2004», mentre il parere di nulla osta sull'emendamento 6.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 8.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Posta, quindi, ai voti, tale proposta è approvata dalla Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*



